Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 30 ottobre 1980 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 ottobre 1980, n. **687**.

Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503 . . . . . . Pag. 9308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **688**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma alla facoltà corrispondente dell'Università di Napoli . Pag. 9309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **689**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari Pag. 9309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **690**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania . Pag. 9313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **691**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli . . Pag. 9315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1980, n. **692**.

Approvazione del nuovo statuto del collegio universitario « R. Einaudi » di Torino . . . . Pag. 9316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei rimorchiatori di uso locale « RP 113 » ed « RP 114 ». Pag. 9316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1980.

Modificazione all'organico del ruolo della tipografia riservata del Ministero degli affari esteri . . . . . Pag. 9317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1980.

Sostituzione di alcuni membri supplenti del Consiglio sanitario nazionale . . . . Pag. 9317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980.

Sostituzione del presidente e di un componente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra . . Pag. 9317

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 1980.

Adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori relativi alla tenuta del pubblico registro cinematografico . . . . Pag. 9318

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Sostituzione di due componenti il comitato previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010 e dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 . . . . Pag. 9318

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.

Revoca del decreto ministeriale 26 novembre 1973 relativo alla concessione del contributo per la costruzione del nuovo edificio per la pretura di Partinico . . . Pag. 9319

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Nomina del presidente del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 della legge 26 aprile 1976, n. 176 Pag. 9319

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.
Coefficiente di ragguaglio, per il 1979, per il calcolo dei contributi spettanti per beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici . . . . Pag. 9319

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Affidamento al Consorzio volontario per la tutela dei vini Valpolicella e Recioto della Valpolicella dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 . . . . . Pag. 9320

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1980.
Sostituzione di un membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio. Pag. 9320

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1980.
Determinazione del concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 . . Pag. 9321

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1980.
Elezioni dei rappresentanti del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali nel Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali . . . Pag. 9322

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.
Costituzione della riserva naturale di popolamento animale destra foce fiume Reno . Pag. 9322

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.
Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra nazionale di componenti elettronici industriali ed apparecchiature per telecomunicazioni », in Vicenza . . . . Pag. 9324

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, per assicurare i superstiti e gli aventi diritto della strage di Bologna, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni . Pag. 9324

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1980.
Iscrizione di cloni di pioppo nel registro nazionale dei cloni forestali . . Pag. 9324

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.
Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.p.a. Compagnia Tirrena di assicurazioni, in Roma . . . . Pag. 9343

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.
Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.r.l. Serenissima motoscafi, in Venezia. Pag. 9343

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.
Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dal titolare della ditta individuale « La Meccanoplastica », in Milano . . . . . . Pag. 9343

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1980.
Autorizzazione alla S.p.a. « Magazzini generali lombardi » ad ampliare il proprio magazzino generale di Lungavilla. Pag. 9344

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Modificazione alla composizione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali . . . . Pag. 9344

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 9345

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 9346

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Deliberazione 9 ottobre 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra . . . . Pag. 9347

Deliberazione 9 ottobre 1980. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale di un gruppo di società . . Pag. 9347

Deliberazione 9 ottobre 1980. Accertamento, ai sensi dello art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti di alcune società . . . . Pag. 9347

Deliberazione 9 ottobre 1980. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale di un gruppo di società . . . . Pag. 9348

Ministero del bilancio e della programmazione economica: Avviso di rettifica . . . . Pag. 9348

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % s.s. Export; 6 % s.s. Export scad. 1° gennaio 1989; 6 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % Serie ordinaria decennale; 7 % Serie ordinaria quindicennale; 7 % Serie ordinaria ventennale; 8 % s.s. Sviluppo industriale; 8 % Serie ordinaria decennale; 8 % Serie ordinaria quindicennale; 8 % Serie ordinaria ventennale; 9 % s.s. Sviluppo industriale; 9 % Serie ordinaria quinquennale; 9 % Serie ordinaria decennale; 9 % Serie ordinaria quindicennale; 9 % Serie ordinaria ventennale; 10 % s.s. Sviluppo industriale; 10 % Serie ordinaria quinquennale; 10 % Serie ordinaria decennale; 10 % Serie ordinaria quindicennale; 10 % Serie ordinaria ventennale; 13 % Serie ordinaria quinquennale; 13 % Serie ordinaria decennale; 13 % Serie ordinaria quindicennale . . . . Pag. 9348

Ordine al merito della Repubblica italiana: Annullamento di decreto di concessione di onorificenza . . Pag. 9353

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Concorso, per titoli, a novantasette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bari . . . . Pag. 9353

Concorso, per titoli, a ventotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Potenza . . . . Pag. 9356

Concorso, per titoli, a dieci posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Matera . . . . Pag. 9359

Ministero per i beni culturali e ambientali: Diario delle prove scritte e pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, relative ai progetti arti, archivi e biblioteche . . . . Pag. 9362

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Diario delle prove scritte del concorso a quaranta posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva. Pag. 9362

Ministero del turismo e dello spettacolo: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a sette posti di commesso nel ruolo amministrativo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del turismo e dello spettacolo . Pag. 9363

Ministero dell'interno: Nomina e assegnazione alle sedi degli idonei del concorso, per titoli ed esami, a ottanta posti di segretario comunale di 2ª classe . Pag. 9363

Regione Umbria - Unità sanitaria locale « Perugia, Corciano, Deruta, Torgiano », in Perugia: Concorso ad un posto di vice direttore sanitario . Pag. 9363

Ordine mauriziano di Torino: Concorso ad un posto di direttore di farmacia Pag. 9363

Ospedale civile di Rovereto: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 9363

Ospedale « De Gironcoli » di Conegliano:

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione . . Pag. 9364

Concorso interno riservato ad un posto di assistente di medicina generale . Pag. 9364

Ospedale di Caserta: Concorso ad un posto di assistente del reparto osservazione . . . . Pag. 9364

Ospedale civile « Spirito Santo » di Pescara: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 9364

Ospedale civile « S. Maria degli angeli » di Pordenone: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 9364

Istituti clinici di perfezionamento di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 9364

Ospedali di Bologna: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 9364

Ospedale di Giulianova: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 9365

Ospedale civile « S. Croce » di Moncalieri: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista . Pag. 9365

Ospedale « Barone Lombardo e Maria SS. del Monte » di Canicattì: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 9365

Ospedale di Gardone Val Trompia: Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia . . . . . . Pag. 9365

Ospedale « V. Emanuele II » di Catania: Concorso ad un posto di assistente della sezione di chirurgia d'urgenza. Pag. 9365

Ospedali di Broni e Stradella: Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale . . Pag. 9365

Ospedale « G. Ceccarini » di Riccione: Concorso ad un posto di aiuto di geriatria . . . Pag. 9365

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1980, n. **51**.

Disciplina dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale da destinare alle unità locali socio-sanitarie . Pag. 9366

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1980, n. **52**.

Modifiche ed integrazione alla legge regionale concernente: « Istituzione delle unità locali socio-sanitarie ». Pag. 9367

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 30 OTTOBRE 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 77: **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni (deliberazione assembleare 16 febbraio 1957). — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni (deliberazione assembleare 6 dicembre 1963). — **Autostrada Torino-Savona, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 5,50 % - 1960-1980 ». — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Rimborso di obbligazioni « 12 % - 1977-1983 ». — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Rimborso di obbligazioni « 10 % - 1977-1982 ». — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Rimborso di obbligazioni « 7 % - 1972-1980 ». — **Industrial plast Alfonsine, società per azioni, in Alfonsine (Ravenna):** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1980. — **Celestri & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1980. — **M.M. - Metropolitana milanese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1980. — **Monforte nuova, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1980. — **Compagnia padana per investimenti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1980. — **Inter american development bank (Banca interamericana di sviluppo) in Washington:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1980. — **Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 15 ottobre 1980. — **Calzificio del Mezzogiorno, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 6 % - 1969-1989 » sorteggiate il 1° ottobre 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 7 % - 1970-1990 » sorteggiate il 1° ottobre 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 7 % - 1971-1991 » sorteggiate il 1° ottobre 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 7 % - 1973-1993 » sorteggiate il 1° ottobre 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 9% - 1975-1995 » sorteggiate il 1° ottobre 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 10 % - 1977-1997 » sorteggiate il 1° ottobre 1980. — **Officine e fonderie Galtarossa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sortegiate il 15 ottobre 1980. — **Casa di cura Città di Verona, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1980. — **Mabitex, società per azioni, in Spini di Gardolo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1980. — **Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Rimborso di obbligazioni. — **Società Cofipa - Compagnia finanziaria partecipazioni industriali, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1980. — **Ospedale maggiore « Cà Granda », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1980. — **Ferdinando Zanoletti metalli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1980. — **Cartiere Fedrigani & C., società per azioni, in Arce:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1980. — **F R O - Fabbriche riunite ossigeno, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1980. — **I. R. I. - Istituto per la ricostruzione industriale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1980. — **Città di Torino, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1980.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 ottobre 1980, n. **687.**

Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli atti e i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980 in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 8 e 10, e del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di esecuzione ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

Art. 2.

Ai contribuenti che nel periodo dal 1° ottobre alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano emesso fatture o registrato corrispettivi per operazioni effettuate nel periodo dal 3 luglio al 30 settembre 1980, senza tener conto degli aumenti di aliquota disposti con i decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, e 30 agosto 1980, n. 503, non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 41, primo comma, e 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempre che l'emissione della fattura e la registrazione dei corrispettivi, relative alla differenza di imposta dovuta in base all'articolo precedente, siano effettuate con il procedimento di cui all'articolo 26, primo comma, dello stesso decreto entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le fatture devono, in ogni caso, essere registrate.

Art. 3.

Le agevolazioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e all'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, restano applicabili, fino alla scadenza dei prestiti, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi dal 3 luglio al 30 settembre 1980. A tal fine per obbligazioni e titoli similari emessi si intendono quelli che siano stati sottoscritti.

Art. 4.

Sulle giacenze di benzina, di benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, di petrolio diverso da quello lampante e di gas di petrolio liquefatti per autotrazione, esistenti alle ore 24 del 30 settembre 1980, in quantità superiore a 20 quintali, presso i depositi di oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburante, è concesso il rimborso di L. 1.059 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per la benzina e per i prodotti petroliferi aventi lo stesso carico fiscale, e di L. 1.276 per quintale per i gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Per ottenere il rimborso le ditte interessate devono farne richiesta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il rimborso può essere effettuato, con le modalità da stabilire dal Ministero delle finanze, anche mediante autorizzazione ad estrarre prodotti petroliferi, in esenzione da imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Art. 5.

L'aumento dell'imposta di fabbricazione previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, non si applica sugli alcoli nazionali o di importazione da chiunque o comunque detenuti alle ore 24 del 30 settembre 1980, risultanti da apposita denuncia da presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le ditte che abbiano presentato la denuncia di cui all'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, ovvero quelle che, non essendo tenute a presentare la detta denuncia, dimostrino, con idonea documentazione, di aver assolto direttamente l'imposta sulle giacenze denunciate a norma del precedente comma, hanno diritto al rimborso delle maggiori imposte che risultino essere state versate allo Stato in relazione alle quantità di alcoli che dalla denuncia di cui al precedente comma risultino detenute. Il rimborso può essere effettuato anche mediante compensazione con le imposte ancora dovute, a norma del secondo comma del citato articolo 18, per le quantità non comprese nella denuncia di cui al primo comma del presente articolo, ovvero mediante autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione da imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso. I termini di pagamento delle imposte dovute ai sensi del predetto articolo 18 sono unificati alla data del 31 dicembre 1980.

Le domande di rimborso devono essere presentate all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate, secondo modalità da stabilire entro quindici giorni dalla predetta data dal Ministero delle finanze, da documentazione atta a comprovare l'avvenuto pagamento delle maggiori imposte di cui si chiede il rimborso.

Per le esportazioni effettuate nel periodo dal 3 luglio al 30 settembre 1980, la restituzione all'esportazione dell'imposta di fabbricazione nella maggiore misura prevista dal decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, spetta a condizione che la ditta interessata, secondo modalità e nei termini da stabilire dal Ministero delle finanze, provi con idonea documentazione di aver assolto l'imposta nella detta misura o presenti apposite dichiarazioni delle ditte produttrici o fornitrici dalle quali è stata assolta.

Per i contrassegni di Stato acquistati in base ai minori prezzi stabiliti dall'articolo 17 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e dall'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, posseduti dai fabbricanti e dagli imbottigliatori alla data del 30 settembre, devono essere corrisposte all'erario le relative differenze in base ai prezzi vigenti prima dell'entrata in vigore dei suddetti decreti-legge.

A tal uopo le ditte interessate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono fare alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza, la denuncia dei quantitativi di contrassegni detenuti alla data del 30 settembre 1980 e non ancora applicati sulle bottiglie. Alla denuncia deve essere allegata la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento della differenza di prezzo.

Sulle somme non versate entro il termine di cui al comma precedente si applica l'interesse di mora a norma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286, nonché una pena pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo dovuto all'erario.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1980

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — REVIGLIO — LA MALFA — FOSCHI — DE MICHELIS — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **688.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma alla facoltà corrispondente dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla prima cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli del 5 maggio 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla seconda cattedra di storia del diritto italiano dell'Università stessa al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma del 14 maggio 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla seconda cattedra di storia del diritto italiano dell'Università di Napoli;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di storia del diritto italiano dell'Università di Roma risulta attualmente ricoperto dal dott. Luciano Martone e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, è attribuito unitamente al titolare dott. Luciano Martone alla cattedra omonima della facoltà corrispondente dell'Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1980
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **689.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonchè delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 192, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in clinica pediatrica muta la denominazione in pediatria.

Allo stesso elenco sono aggiunte la scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana, il corso di perfezionamento in sessuologia medica, la scuola permanente di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto.

Art. 2.

L'art. 223, relativo alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in pediatria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 223. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia ed urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV;
ematologia II.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

L'art. 249, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 249. — La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di patologia generale e conferisce il diploma di specializzazione in oncologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in mancanza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al primo corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.

2° *Anno*:

patologia generale dei tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecnica diagnostica e di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).

3° *Anno*:

oncologia medica II;
oncologia chirurgica (II);
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.

Ogni scuola deve provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai seminari è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 4.

Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana, del corso di perfezionamento in sessuologia medica, della scuola permanente di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto.

Scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana

Art. 266. — La scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana è a carattere interdisciplinare; vi partecipano:

A) L'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II.

B) La cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale per la parte endocrinologica ed andriologica.

C) La cattedra di nefrologia di interesse chirurgico.

Art. 267. — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II dell'Università di Bari.

Art. 268. — Direttore della scuola è il direttore di clinica ostetrica e ginecologica II dell'Università di Bari; condirettori sono i professori ufficiali delle cattedre di endocrinologia e medicina costituzionale e di nefrologia di interesse chirurgico dell'Università di Bari.

Art. 269. — La durata della scuola è di tre anni. Non sono concesse abbreviazioni di corso.

Art. 270. — Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 271. — Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola nei tre anni di corso è di diciotto.

Art. 272. — Essi hanno l'obbligo di frequentare, per tutta la durata del corso, l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II, la cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale e la cattedra di nefrologia di interesse chirurgico dell'Università di Bari.

Art. 273. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

biologia generale della riproduzione;
embriologia ed anatomia dell'apparato riproduttivo umano;
fisiologia della riproduzione umana;
genetica umana;
immunologia e patologia della riproduzione umana.

2° *Anno*:

fisiopatologia della riproduzione umana;
anatomia ed istologia patologica dell'apparato riproduttivo;
endocrinologia ginecologica;
andrologia;
teratologia;
patologia della gravidanza;
urologia e patologia della riproduzione umana.

3° *Anno*:

nosografia della patologia della riproduzione umana;
diagnostica della patologia della riproduzione umana;
terapia medica della patologia della riproduzione umana;
trattamento chirurgico della patologia della riproduzione umana;
elementi di psicologia medica e di sessuologia;
educazione sociologica e demografica.

Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con un contributo personale.

Corso di perfezionamento in sessuologia medica

Art. 274. — E' istituito presso la cattedra I di clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Bari un corso di perfezionamento in sessuologia medica che si avvale della collaborazione della cattedra di endocrinologia e della cattedra di nefrologia di interesse chirurgico.

Art. 275. — Il corso ha lo scopo di completare ed aggiornare la preparazione sull'argomento dei laureati in medicina e chirurgia mediante la coordinazione organica delle varie discipline che si occupano della sessualità umana.

Art. 276. — Il corso ha la durata di un anno e rilascia il diploma di perfezionamento che non da diritto alla qualifica di specialista.

Art. 277. — Possono essere ammessi al corso i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 278. — La direzione del corso è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia del corso e in mancanza al professore di ruolo o fuori ruolo della materia affine. Il direttore è responsabile del buon andamento del corso nei confronti del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia. Gli incarichi di insegnamento delle varie materie sono affidati, anno per anno, dal consiglio di facoltà, su proposta del direttore della scuola. Il direttore e gli insegnanti formano il consiglio della scuola che ha il compito di decidere e coordinare i programmi dei vari insegnamenti.

Art. 279. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

a) fisiopatologia della funzione sessuale;
b) neurofisiologia della funzione sessuale;
c) clinica sessuologica;
d) psicologia con particolare riguardo alla psicosessualità;
e) endocrinologia sessuale;
f) ginecologia ed ostetricia;
g) andrologia;
h) urologia;
i) venereologia ed infezioni sessualmente trasmesse;
l) psicopatologia sessuale;
m) genetica medica;
n) medicina legale.

Secondo le esigenze didattiche il consiglio della scuola può organizzare seminari ed esercitazioni e può disporre che si tengano conferenze su argomenti di interesse generale.

Art. 280. — Le modalità di iscrizione, il pagamento delle tasse e soprattasse saranno conformi alle disposizioni di legge vigenti per gli studenti universitari e sono fissate a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 151. I contributi verranno stabiliti annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Università di Bari, su proposta del direttore della scuola.

Art. 281. — Il corso ha un massimo di trenta posti. L'ammissione al corso è per titoli ed esami: i candidati sono ammessi in base ad una graduatoria compilata sulla base dei titoli e del risultato di una prova di esame. La commissione per l'esame di ammissione è composta dal direttore e da due insegnanti della scuola nominati dal consiglio della scuola.

Art. 282. — La frequenza alle lezioni ed alle altre attività didattiche è obbligatoria.

L'iscrizione al corso di perfezionamento comporta, per gli iscritti, l'esercitazione pratica continuativa a fini di apprendimento nei reparti.

Art. 283. — Ogni allievo, alla fine del corso, dopo aver sostenuto gli esami di profitto, deve presentare e discutere una relazione scritta su di un tema di lavoro preventivamente concordato all'inizio del corso.

La relazione è valutata da una commissione di cinque membri nominati dal consiglio di facoltà e presieduta dal direttore della scuola.

Art. 284. — I mezzi con cui viene fatto fronte alla spesa di gestione possono comprendere i contributi della facoltà, del consiglio nazionale delle ricerche, nonchè delle regioni, di enti pubblici statali, parastatali e locali, enti morali, enti e società pubbliche e private interessate ai problemi della sessuologia.

Scuola permanente di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto

Art. 285. — La scuola permanente di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto ha per fine di conferire una particolare competenza e preparazione nel campo della medicina perinatale.

Alla scuola potranno iscriversi venti laureati in medicina e chirurgia, già abilitati alla libera professione, per ogni anno di corso. L'ammissione avviene per titoli ed esami.

La durata del corso di studi è biennale ed al suo termine viene conferito il diploma di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto.

La presentazione delle domande di iscrizione deve pervenire alla segreteria della facoltà di medicina e chirurgia entro il 15 settembre di ogni anno.

Le modalità di iscrizione, il pagamento delle tasse e soprattasse d'esame sono conformi alle disposizioni di legge vigenti per gli studenti universitari e sono fissate a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il provento delle tasse sarà così ripartito:

a) il 15% a beneficio della scuola;

b) il 70% a beneficio del personale insegnante ed in proporzione alle lezioni impartite;

c) il 10% a favore del personale di segreteria della scuola;

d) il 5% a beneficio dell'opera universitaria.

Il provento delle soprattasse d'esame sarà ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4512.

Inoltre i diplomati dovranno pagare la tassa di diploma di L. 6.000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il direttore della scuola rimane in carica quattro anni.

Gli incarichi di insegnamento della scuola sono deliberati dalla facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore che può scegliere tra i professori di ruolo, i liberi docenti, e tra il personale docente della stessa facoltà medica o tra persone di comprovata esperienza della materia.

Il consiglio della scuola si compone del direttore e di due professori della stessa scuola designati dalla facoltà medica.

Gli insegnamenti della scuola sono indicati nelle tabelle seguenti:

1° *Anno*:

Indagini sul liquido amniotico. Amniocentesi in epoca precoce ed in epoca tardiva di gravidanza; amnioscopia: tecnica ed interpretazione clinica.

Cardiotocografia. Circolazione del sangue e regolazione del ritmo cardiaco fetale; principi biofisici di cardiotocografia; cardiotocografia in travagli parto; cardiotocografia nella gravidanza a rischio; cardiotocografia in gravidanza.

2° *Anno*:

Ecografia. Principi di fisica ultrasonica; effetti biologici degli ultrasuoni; biometria fetale; cinetica fetale.

Emogasanalisi. L'equilibrio acido-basico: principi di fisiopatologia; tecnica del microprelievo; determinazione del ph ematico fetale e sue variazioni; determinazione della pO_2 e del pCO_2 e loro variazioni.

Il direttore della scuola può promuovere conferenze e dibattiti ed assumere altre iniziative intese all'incremento dell'attività didattica e scientifica della scuola nell'ambito delle direttive deliberate dal consiglio della scuola stessa.

All'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta, non è ammesso chi non abbia superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti.

Non è consentita alcuna abbreviazione di corso.

I componenti le commissioni dell'esame di profitto, nominati dal direttore della scuola, saranno tre: il professore ufficiale della materia, un altro professore della scuola, un cultore della materia.

La commissione per l'esame di diploma è composta da sette membri (quattro professori ufficiali della scuola e tre liberi docenti o cultori della materia) e viene nominata su proposta del direttore della scuola dal preside della facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1980
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **690.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto n. 1073 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1527 del 16 ottobre 1940, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 50, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è così modificato:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

a) la laurea in medicina e chirurgia;

b) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 2.

Dopo l'art. 53, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 54. — La durata del corso di studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, suddivisi in un biennio e un triennio.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di venti per anno di corso e complessivamente cento per l'intero corso di studi.

L'accesso avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio, riportato in centesimi, così ripartito:

70 centesimi riservati all'esito di un test a scelta multipla da espletare in un unico giorno vertente su nozioni generali relative ai seguenti argomenti: chimica, fisica, matematica, biologia generale;

30 centesimi riservati al punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.

E' prevista la pubblicizzazione dei risultati delle prove che su richiesta debbono essere forniti.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
*2) biologia generale applicata agli studi medici;
*3) chimica;
*4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
*6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
*11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale: 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale: 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale: 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale: 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale: 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale: 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Insegnamenti complementari:

*1) chirurgia maxillo-facciale;
*2) dermatologia e venereologia (semestrale);
*3) otorinolaringoiatria (semestrale);
*4) statistica sanitaria;
altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte di componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di*:
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico Chimica Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia ed istologia patologica Patologia speciale odontostomatologica Chirurgia speciale odontostomatologica

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in *odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver* seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1980
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **691.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 121 e 122, relativi alla facoltà di medicina e chirurgia I, sono così modificati:

Art. 121. — La facoltà di medicina e chirurgia I conferisce la laurea in:

a) medicina e chirurgia;

b) odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 122. — La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, suddivisi in tre bienni.

La durata del corso di studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, suddivisi in un biennio e un triennio.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Dopo l'art. 130, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Art. 131. — Gli insegnamenti per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);

*2) biologia generale applicata agli studi medici;

*3) chimica;

*4) chimica biologica;

5) farmacologia (semestrale);

*6) fisica medica;

7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;

8) igiene e odontoiatria preventiva e speciale con epidemiologia (semestrale);

9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;

10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;

*11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);

12) materiali dentari;

13) microbiologia (semestrale);

14) odontoiatria conservatrice (triennale: 2°, 3° e 4° anno);

15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale: 3° e 4° anno);

17) chimica odontostomatologica (biennale: 4° e 5° anno);

18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);

20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale: 4° e 5° anno);

21) parodontologia (biennale: 4° e 5° anno);

22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);

24) patologia speciale odontostomatologica;

25) pedodonzia (semestrale);

26) protesi dentaria (triennale: 3°, 4° e 5° anno);

27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Insegnamenti complementari:

*1) chirurgia maxillo-facciale;

*2) dermatologia e venereologia (semestrale);

*3) otorinolaringoiatria (semestrale);

*4) statistica sanitaria;

Art. 132. — Altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano un tirocinio pratico e continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli studenti che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Per gli insegnamenti semestrali ed annuali lo studente è tenuto a sostenere un esame alla fine del corso. Per gli insegnamenti pluriennali lo studente è tenuto a superare tanti esami per quante sono le annualità.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve provvedere da parte dei componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Art. 133.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico Biologia generale applicata agli studi medici Chimica Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Chirurgia speciale odontostomatologica Istituzioni di anatomia e istologia patologica Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Patologia speciale odontostomatologica

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti fra i complementari ed avere, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Art. 134. — Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il 2° anno subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del 2° anno, sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al 2° anno, subordinatamente ai numero dei posti disponibili all'inizio del 2° anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Art. 135. — Il numero degli iscritti è di ventiquattro per ciascun anno di corso e complessivamente di centoventi per l'intero corso di studi.

Art. 136. — L'accesso avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio riportato in centesimi, così ripartito;

70 centesimi riservati all'esito di un test a scelta multipla da completare in un unico giorno vertente su nozioni generali relative ai seguenti argomenti: chimica, fisica, matematica, biologia generale;

30 centesimi riservati al punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.

E' prevista la pubblicizzazione dei risultati delle prove che a richiesta debbono essere forniti.

Art. 137. — Per esercitare la professione i laureati in odontoiatra e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1980
Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1980, n. **692.**

Approvazione del nuovo statuto del collegio universitario « R. Einaudi » di Torino.

N. 692. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto del collegio universitario « R. Einaudi » di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1980
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei rimorchiatori di uso locale « RP 113 » ed « RP 114 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

I rimorchiatori di uso locale « RP 113 » e « RP 114 », sono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 28 gennaio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1980

PERTINI

LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1980
Registro n. 31 Difesa, foglio n. 42

(9292)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1980.

Modificazione all'organico del ruolo della tipografia riservata del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione il quale ha espresso al riguardo parere favorevole nell'adunanza del 14 aprile 1980;

Considerato che il presente decreto lascia immutata la consistenza organica globale del ruolo della tipografia riservata, realizzando una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e, quindi, una economia di bilancio;

Decreta:

La tabella 18 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'organico del ruolo della tipografia riservata, come modificata dal decreto interministeriale 10 febbraio 1971, n. 5388 nonchè, successivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1980
Registro n. 483 Esteri, foglio n. 156

TABELLA 18

Ruolo della tipografia

Capi operai	11
Operai specializzati	38
Operai qualificati	20
Operai comuni	6
	75

(8728)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1980.

Sostituzione di alcuni membri supplenti del Consiglio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio precedente decreto del 10 febbraio 1979 con il quale è stato costituito il Consiglio sanitario nazionale;

Preso atto delle decisioni assunte dalla giunta regionale dell'Emilia-Romagna di sostituire il proprio rappresentante supplente sig.ra Jone Bartoli, dimissionaria, in seno al Consiglio sanitario nazionale con il dott. Gian Carlo Muccio;

Preso atto, inoltre, della deliberazione della giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano con la quale si designa il rag. Valentino Pasqualin quale proprio membro supplente in seno al Consiglio sanitario nazionale in sostituzione del dott. Karlheinz Erchert;

Ritenuto altresì, di dover procedere alla sostituzione del dott. Lelio Leli, dimissionario, con il sig. Mario Corsini quale membro supplente in rappresentanza del CNEL giusta la designazione espressa dal CNEL medesimo;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Il dott. Gian Carlo Muccio è nominato membro supplente del Consiglio sanitario nazionale in rappresentanza della regione Emilia-Romagna in sostituzione della sig.ra Jone Bartoli.

Il rag. Valentino Pasqualin è nominato membro supplente del Consiglio sanitario nazionale in rappresentanza della provincia autonoma di Bolzano in sostituzione del dott. Karlheinz Erchert.

Il sig. Mario Corsini è nominato membro supplente del Consiglio sanitario in rappresentanza del CNEL in sostituzione del dott. Lelio Leli.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1980

PERTINI

ANIASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 317

(9509)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980.

Sostituzione del presidente e di un componente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1979, concernente la nomina, per il quinquennio 1° marzo 1979-29 febbraio 1984, del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra tra i quali il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Francesco Brignola;

Visto l'art. 102 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Considerato che il presidente di sezione della Corte dei conti, dott. Antonio Dussoni, nominato con il citato decreto presidente del comitato anzidetto, è stato collocato a riposo a far tempo dal 25 maggio 1980 e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere alla sostituzione in seno all'organo collegiale summenzionato, del dott. Francesco Brignola il quale ha rinunciato all'incarico;

Viste le designazioni formulate dalla Corte dei conti con le note n. 6873/24 e n. 6878/24 del 25 giugno 1980 e dal Consiglio di Stato con nota n. 124 S.G. del 21 febbraio 1980;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulle segnalazioni del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 25 maggio 1980 e fino al 29 febbraio 1984, il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Gioacchino De Rossi è nominato presidente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in sostituzione del dott. Antonio Dussoni.

Art. 2.

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 29 febbraio 1984, il dott. Roberto Cortese, consigliere di Stato, è nominato componente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in sostituzione del dott. Francesco Brignola.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1980
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 101

(9617)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 1980.

Adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori relativi alla tenuta del pubblico registro cinematografico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 giugno 1967, n. 535, relativa all'adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) relativi alla tenuta del pubblico registro cinematografico istituito con regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1975) con il quale si stabilivano i diritti fissi relativi alla tenuta del pubblico registro cinematografico, a partire dal 27 giugno 1975;

Vista l'istanza in data 30 novembre 1979, prot. n. 3625, con la quale la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ha chiesto l'adeguamento dei suddetti diritti fissi;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica del 21 febbraio 1980, n. 4245, relativa alla variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo (già « indici del costo della vita ») nel periodo gennaio 1975-gennaio 1980;

Sulla proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di autore espressa nell'adunanza generale del 15 maggio 1980;

Decreta:

I diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) sono variati come segue:

iscrizioni di lungometraggi	da L.	42.900	a L.	77.000
iscrizioni di cortometraggi	»	28.600	»	51.000
trascrizioni di atti	»	5.000	»	9.000
estratti del P.R.C. .	»	2.800	»	5.000

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a partire dal quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 giugno 1980

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1980
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 51

(9859)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Sostituzione di due componenti il comitato previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010 e dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, che ha istituito un Comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, che reca modifiche alla composizione del predetto comitato dando facoltà al Ministro per i beni culturali e ambientali di scegliere fino a cinque esperti;

Visti i propri decreti del 7 giugno 1976 e del 16 agosto 1978, con i quali sono stati nominati, rispettivamente, il prof. Bruno Bricoli quale esperto ed il dott. Paolo Bruni quale rappresentante del Ministero degli affari esteri;

Vista la comunicazione in data 30 gennaio 1980, numero 113/327 del Ministero degli affari esteri con la quale il dott. Massimo Baistrocchi viene designato quale membro del comitato di cui sopra, in sostituzione del dott. Paolo Bruni;

Vista la lettera del 9 novembre 1979 con la quale il prof. Bruno Bricoli ha rassegnato le dimissioni da membro del comitato stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Paolo Bruni e del prof. Bruno Bricoli avvalendosi, per quanto riguarda quest'ultimo, della facoltà sopra richiamata;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Il dott. Massimo Baistrocchi ed il prof. Antonio Casanova sono chiamati a far parte del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano, previsto dalle norme di cui alle premesse, in sostituzione rispettivamente del dott. Paolo Bruni e del prof. Bruno Bricoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

p. *Il Ministro*: PICCHIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1980
Registro n. 9 Beni culturali, foglio n. 234

(9225)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.

Revoca del decreto ministeriale 26 novembre 1973 relativo alla concessione del contributo per la costruzione del nuovo edificio per la pretura di Partinico.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale 26 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974, con il quale il comune di Partinico venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 161.377.858 per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ottenne un contributo straordinario di L. 12.099.000, per anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972;

Considerato che il predetto comune non ha preso alcuna iniziativa per la realizzazione dell'opera;

Ritenuta la necessità di disimpegnare le somme a tal fine imputate sul cap. 7051 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia;

Dispone:

La revoca del decreto interministeriale 26 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974, concernente la concessione indicata nella premessa.

Roma, addì 25 marzo 1980

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
GARGANI

p. *Il Ministro dell'interno*
CORDER

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9356)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Nomina del presidente del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 della legge 26 aprile 1976, n. 176.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Vista la legge 26 aprile 1976, n. 176 relativa alla istituzione presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del servizio sismico che opera, ai sensi dell'art. 2, secondo i programmi e le direttive stabiliti da un comitato tecnico scientifico, presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale n. 3559 in data 19 maggio 1977 con il quale si è provveduto alla costituzione del succitato comitato;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1979, n. 98, con il quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici prof. dott. Giovanni Travaglini, eletto rappresentante dell'Italia in seno al Parlamento europeo, è stato collocato in aspettativa per la durata del mandato parlamentare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1980, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 20, con il quale il dott. ing. Mario Santopietro è stato nominato presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici a decorrere dal 12 dicembre 1979;

Decretano:

Il presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici ing. Mario Santopietro è chiamato a presiedere, in sostituzione del prof. ing. Giovanni Travaglini, il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 legge 26 aprile 1976, n. 176, ed indicato nelle premesse.

Roma, addì 31 marzo 1980

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica
SCALIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1980
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 201

(9081)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Coefficiente di ragguaglio, per il 1979, per il calcolo dei contributi spettanti per beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visto il precedente decreto concernente la fissazione dei coefficienti di rivalutazione dei contributi per danni di guerra emanato in data 27 luglio 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 13 febbraio 1980;

Vista la lettera n. 8054 del 2 aprile 1980 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1978: indice medio dei prezzi all'ingrosso = 165,87; indice salari dell'industria (base 1940 = 1) aggiornato al 1978 = 638,73;

Ritenuta la necessità di calcolare per il 1979 ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968 e dell'art. 18 della legge n. 955, il rapporto esistente tra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i

prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione per la categoria dei beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;

Decreta:

Il rapporto di cui alle premesse, per il 1979, previsto dalla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali è determinato in 402,30 (quattrocentodue e trenta).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1980
Registro n. 6 Industria, foglio n. 194

(8975)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Affidamento al Consorzio volontario per la tutela dei vini Valpolicella e Recioto della Valpolicella dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini e, in particolare, l'art. 21, secondo cui può essere affidato, ai Consorzi volontari per la tutela dei vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », che risultano in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di vigilanza, nei confronti soltanto dei propri consorziati, sull'osservanza delle disposizioni di cui al predetto decreto nonché dei rispettivi disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali nonché di distribuire, ai consorziati medesimi, i contrassegni di stato previsti dall'art. 7 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 268 del 21 ottobre 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine « controllata » dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda e la documentazione presentata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini Valpolicella e Recioto della Valpolicella, con sede in Verona, con la quale viene richiesto l'affidamento dell'incarico della vigilanza di cui al sopracitato art. 21;

Visto il parere che sulla domanda anzidetta ha espresso il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini nella seduta del 18 settembre 1979;

Accertato, dalla documentazione prodotta, che il consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che, pertanto, può provvedersi in conformità;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e affidato, per i vini a denominazione di origine controllata « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella », riconosciuti con il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 citato in premessa, al Consorzio volontario per la tutela dei vini Valpolicella e Recioto della Valpolicella, limitatamente ai propri associati.

Il presente decreto sarà pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(9699)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1980.

Sostituzione di un membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955, registrato il 4 ottobre 1955 alla Corte dei conti, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 391, pubblicato l'8 novembre 1955 nel n. 257 della *Gazzetta Ufficiale*, concernente l'istituzione della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1965, registrato il 12 febbraio 1966 alla Corte dei conti, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 367, con il quale il dott. Fernando Cantile, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, venne nominato membro della commissione speciale sopraindicata;

Considerato che, con decreto ministeriale 12 maggio 1979, il dott. Giovanni Nasi è stato nominato direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, al posto del dott. Fernando Cantile, collocato a riposo per limiti di età;

Decreta:

Il dott. Giovanni Nasi, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, è nominato membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in sostituzione del dott. Fernando Cantile, collocato a riposo per limiti di età.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1980
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 299

(9063)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1980.

Determinazione del concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1977, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma 16, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Visti gli articoli 151, terzo capoverso, e 173 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno successivo, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 325, con il quale è stato determinato nelle misure del 15,45% (istituti speciali meridionali) e del 15,35% (altri istituti) il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi, a carico della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 17, con il quale è stato rideterminato nella misura del 15,95% il predetto tasso base;

Visto il proprio decreto del 18 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 14, con il quale il ripetuto tasso è stato variato al 15,80%;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1977, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 218, con il quale il tasso stesso è stato variato al 15,90%;

Visto il proprio decreto del 29 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1977, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 130, con il quale il tasso è stato variato al 15,80%;

Visto il proprio decreto del 4 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1978, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 177, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,75%;

Visto il proprio decreto del 3 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1978, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 91, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,55%;

Visto il proprio decreto del 19 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1978, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 37, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,50%;

Visto il proprio decreto del 23 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1979, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 12, con il quale il ripetuto tasso è stato variato al 15,25%;

Visto il proprio decreto del 15 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 81, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,35%;

Visto il proprio decreto del 17 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1979, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 239, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,40%;

Visto il proprio decreto del 2 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1980, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 144, con il quale il tasso di riferimento è stato ulteriormente variato al 15,90%;

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a corrispondere sui finanziamenti già concessi in base alle citate leggi n. 717 e n. 853 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre nuovamente adeguare il predetto tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento del 16,10% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni il cui ricavato venga acquisito dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente de-

creto, oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti, successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per il ricavo delle obbligazioni già assunte e per le singole operazioni da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispone l'art. 1 del precedente decreto del 2 aprile 1980, citato in premessa.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni 15 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni 5) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti per un periodo superiore ad anni 10 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni 2).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
CAPRIA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(9444)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1980.

Elezioni dei rappresentanti del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali nel Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 4, lettera *e*);

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che reca modifiche al precedente;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1980 con il quale il consigliere di Stato dott. Franz De Biase è stato nominato presidente della commissione elettorale centrale per la elezione dei tre rappresentanti del personale del Ministero nel Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1980 per la nomina dei membri della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre procedere ad indire le elezioni dei rappresentanti del personale del Ministero nel Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sono indette per il giorno 14 dicembre 1980, con proseguimento dalle ore 9 alle ore 14 del successivo giorno 15 dicembre 1980.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è convocata per le ore 10 del 23 ottobre 1980 nella sede del Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, 10 settembre 1980

Il Ministro: BIASINI

(9860)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Costituzione della riserva naturale di popolamento animale destra foce fiume Reno.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 1 della cennata convenzione;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Vista la particolare importanza naturalistica del biotopo costituito dal lembo di terra emersa compreso tra la destra idrografica del fiume Reno ed il mare ubicato alla foce di detto fiume;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1978, di delega delle funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che detto biotopo presenta caratteristiche ambientali particolarmente adatte per la sosta di numerosi uccelli migratori, tra cui diverse specie di anseriformi e di caradriformi sempre più rari a causa della riduzione del loro habitat, e che si tratta di uno degli ultimi lembi, ancora pressoché intatto, del litorale ravennate;

Considerato che detto biotopo costituisce l'estrema parte settentrionale del poligono di tiro fiume Reno in comune di Ravenna ma che non viene di norma interessato dai tiri;

Considerato che le competenti autorità militari hanno espresso parere favorevole all'istituzione di una riserva naturale nella zona in questione, inclusa negli elenchi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale detto biotopo;

Decreta:

Art. 1.

Il biotopo citato nelle premesse è costituito in riserva naturale di popolamento animale secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale unicamente per ragioni di studio, per compiti amministrativi e di vigilanza, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, nonché per ricostituzione di equilibri naturali.

Art. 3.

Nell'ambito della riserva la vigilanza, per quanto concerne la tutela della fauna e del relativo habitat, compete al dirigente cui sono state delegate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto 13 febbraio 1978, le funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

Nell'ambito della riserva naturale sono fatte salve le competenze e le attribuzioni delle competenti autorità militari.

Il presente decreto sarà pubbicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1980
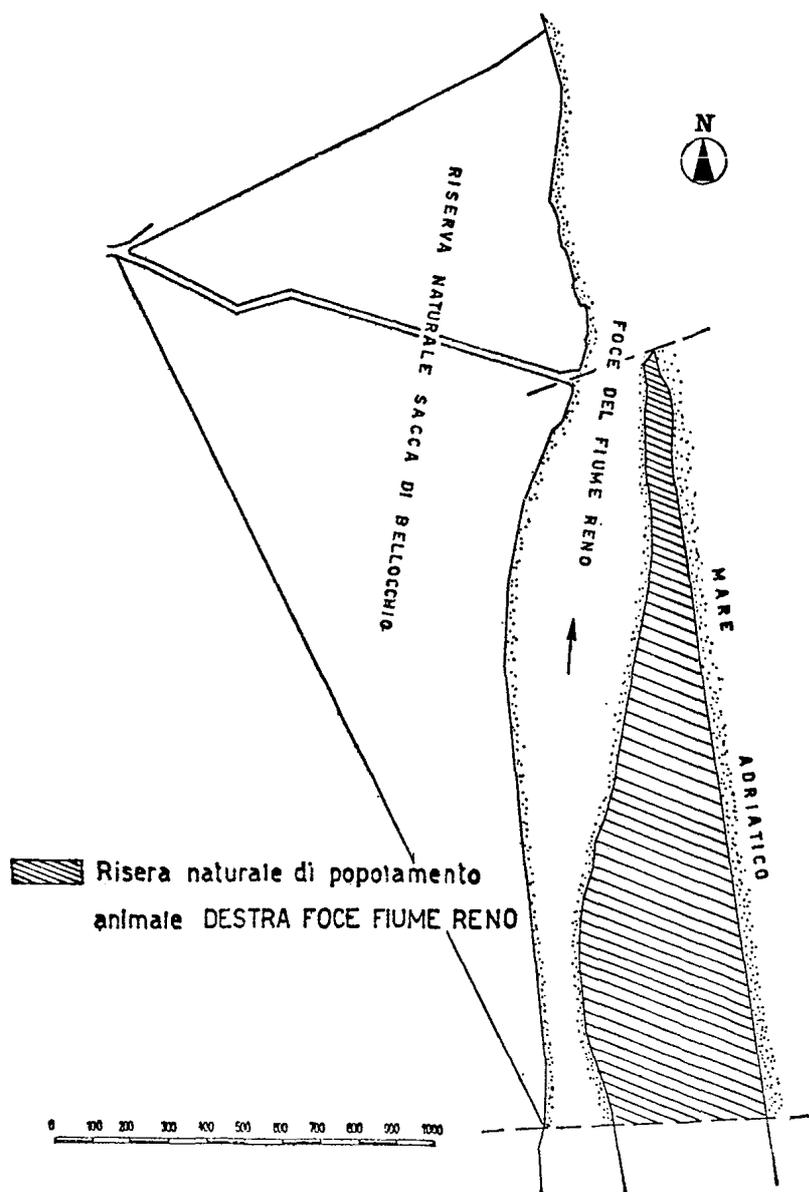
Il Ministro: Marcora

(9589)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra nazionale di componenti elettronici industriali ed apparecchiature per telecomunicazioni », in Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra nazionale di componenti elettronici industriali ed apparecchiature per telecomunicazioni », che avrà luogo a Vicenza dal 6 all'8 dicembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(9210)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, per assicurare i superstiti e gli aventi diritto della strage di Bologna, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che a seguito della strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, il giornale « Resto del Carlino » ha promosso una raccolta di fondi da impiegare in parte in una copertura assicurativa a favore dei superstiti e aventi diritto delle vittime della strage;

Vista la domanda dell'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, per assicurare in convenzione i superstiti e gli aventi diritto della strage di Bologna;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, da utilizzarsi unicamente per assicurare i superstiti e gli aventi diritto della strage di Bologna:

tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico puro, di una rendita immediata temporanea, adeguabile annualmente secondo un parametro determinato, e di un capitale a scadenza.

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(9224)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1980.

Iscrizione di cloni di pioppo nel registro nazionale dei cloni forestali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Premesso che il Consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità economica europea dell'11 luglio 1966, n. 125;

Considerato che il Consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva 71/161/CEE;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, la quale all'art. 21 istituisce il registro nazionale dei cloni forestali ed all'art. 23 stabilisce che nel suddetto registro nazionale debbono essere iscritti anche i cloni di pioppo, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che il comitato tecnico per la iscrizione dei nuovi cloni di pioppo, nella sua riunione del giorno 25 febbraio 1980, in seguito a sopraluogo, ha richiesto alla commissione nazionale del pioppo l'iscrizione nel sopradetto registro nazionale dei cloni « Luisa Avanzo », « Guardi », « Bellini », « Carpaccia », « Cima », « Jean Pourtet », e che la Commissione Nazionale del Pioppo, nella seduta del 5 marzo 1980 ha deliberato di chiederne a sua volta l'iscrizione alla commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269;

Considerato che la surriportata commissione nazionale tecnico-consultiva, nella seduta del 30 settembre 1980 ha deciso di approvare la suddetta iscrizione;

Considerato che l'art. 23 della precitata legge numero 269/1973 dispone che i decreti di che trattasi vengano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali i cloni « Luisa Avanzo », « Guardi », « Bellini », « Carpaccio », « Cima », « Jean Pourtet ».

Art. 2.

Il presente decreto, completo degli allegati *a, b, c, d, e, f,* che ne fanno parte integrante, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1980

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO *a*

REGISTRAZIONE DEI CLONI O CULTIVAR DI PIOPPO

CARATTERI D'IDENTIFICAZIONE

Gruppo	Sottogruppo	N.	Carattere	Valore	Codice
NOTIZIE GENERALI		1	Nome e numero di registrazione della cultivar o del clone:	Luisa Avanzo	
		2	Nome del selezionatore:	Centro di sper. agric. e for.	
		3	Stazione che riproduce la cultivar o il clone:	Centro di sper. agric. e for.	
		4	Nazione:	Italia	45
		5	Specie:	Populus x euramericana	3
		6	Origine		3
ALBERI ADULTI	Caratteri vari	7	Sesso		2
		8	Numero di stami		—
		9	Lunghezza dei grappoli maturi		3
		10	Numero di valve nelle capsule		2
		11	Polimorfismo fogliare		
	Foglie di brachiblasti	12	Lunghezza totale delle foglie		
		13	Angolo fra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore		
		14	Forma della base fogliare		
		15	Apice fogliare		
		16	Numero di glandule alla base delle foglie		
		17	Colore della nervatura mediana		
		18	Colore del picciuolo		
		19	Pubescenza del picciuolo		
		20	Rapporto fra la lunghezza del picciuolo e la lunghezza della nervatura mediana		
Fenologia		21	Precocità dello sboccio fogliare		1
		22	Colore allo sboccio		5
ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO	Foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	23	Lunghezza totale delle foglie		6
		24	Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore		3
		25	Forma della base fogliare		6
		26	Apice fogliare		3
		27	Numero di glandule alla base delle foglie		3
		28	Colore della nervatura mediana		3/2
		29	Colore del picciuolo		3/2
		30	Pubescenza del picciuolo		1
		31	Lunghezza del picciuolo in confronto alla nervatura mediana		6
	Getto dell'anno	32	Forma della parte superiore del fusto		2
		33	Pubescenza del fusto non lignificato		1
		34	Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto		2
		35	Dispersione delle lenticelle		1
		36	Numero dei rami delle pioppelle di 1 anno		2
		37	Angolo tra il fusto ed i rami mediani		3
	Gemma	38	Lunghezza delle gemme		2
		39	Forma delle gemme		1
		40	Colore delle gemme		4
		41	Disposizione delle gemme		1
		42	Colore del balsamo		1

CARATTERI QUALITATIVI

		N.	Carattere	
Varie		43	Tipo e forma della chioma	
		44	Sensibilità fototropica	
		45	Forma e dirittezza del fusto	
		bis	Rastremazione	
		46	Produzione di cotone	
		47	Radicamento	
		48	Attitudine alla propagazione per talea	1
		49	Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento	1
		50	Accrescimento giovanile	1
		51	Attitudine alla potatura	
Reazione alle malattie, agli insetti e alle avversità		52	Cancro batterico	
		53	Defogliazione primaverile	3
		54	Ruggine (Melampsora) M. allii-populina e M. larici-populina	2
		55	(Batteriosi) Macchie brune	
		56	Marssonina Indice Castellani-Cellerino = 0,10	1
		57	Septoria musiva	
		58	Dothichiza	
		59	Vischio	
		60	Afidi	
		61	Fitofagi	
		62	Xilofagi	
		63	Gypsonoma (Semasia)	
		64	Acari	
		65	Selvaggina	
		66	Calore	
		67	Siccità	
		68	Gelate autunnali	
		69	Spaccatura da gelo (gelate invernali) più di I-214	3
		70	Necrosi o morte	
		71	Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento	
		72	Sale e vento salmastro	
		bis	Altre avversità	
Attitudine a determinate lavorazioni (ottima, buona, mediocre, scadente)		73	Sfogliatura	
		74	Segagione	
		75	Triturazione	
		76	Sfibratura meccanica	
		77	Sfibratura meccano-chimica	
Utilizzazioni più importanti (possibilmente in % del totale)		78	Compensati	
		79	Fiammiferi	
		80	Tavolame da costruzione	
		81	Tavolame da falegnameria	
		82	Pannelli di particelle (= truciolari)	
		83	Pannelli di fibre	
		84	Pannelli di lana di legno	
		85	Pasta meccanica o meccano-chimica	
CARATTERISTICHE DEL LEGNO	fisiche e meccaniche	86	Densità ad umidità normale (u = 12 + 15%)	
		87	Densità basale (Peso secco/Volume fresco) gr/cm³ 0,34-0,39	
		88	Carico di rottura a compressione	
		89	Carico di rottura a flessione	
	istologiche	90	Lunghezza fibre	
		91	Diametro fibre (= larghezza fibre)	
		92	Diametro del lume	

Scheda complementare

Nome e indirizzo del selezionatore: ENCC - Centro di sperimentazione agricola e forestale, via Casalotti, 300, Roma.

Nome del clone *Populus x euramericana* « Luisa Avanzo » (♀).

Anno di selezione (indicare l'anno d'impianto del capostipite o dei prototipi) 1968

Luogo d'impianto del capostipite o dei prototipi Spello (Perugia); Oristano.

Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone: vedi allegato

Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti vedi allegato

Ubicazione di eventuali piantamenti industriali

Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone: vedi allegato

Raccomandazioni per l'uso del clone

a) Scelta dell'area di coltura: Tutta Italia.

b) Scelta della stazione Nessuna limitazione particolare; adatto anche ai terreni sortumosi.

c) Tecnica colturale: Fustaia e ceduo.

d) Epoca d'impianto.

Osservazioni varie in fase sperimentale il clone ha avuto il nome « Giorgione ».

Allegato alla scheda complementare per la registrazione del clone
Populus x euramericana « Luisa Avanzo »

1 *Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone*

Azienda « Ovile », Roma; Azienda « Cesurni », Tivoli (Roma); Azienda « Improsta », Eboli (Salerno); Azienda « Campulongu », Oristano; Azienda « Fante », Migliaro (Mantova); Azienda « S. Giovanni Arcimusa », Gravina di Catania (Catania)

2. *Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti*

Oristano, 1968; Spello (Perugia), 1968 e 1974; Gavorrano (Grosseto), 1974; Consovero (Cuneo), 1974; Saluzzo (Cuneo), 1974; Palazzolo dello Stella (Udine), 1974; Rotonda (Potenza), 1975; Carinola (Caserta), 1975; Belgioioso (Pavia), 1976; Ariano Polesine (Rovigo), 1976; Cremona, 1976 e 1977

3 *Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone*

Resistenza alle malattie altamente resistente alla *Marssonina brunnea* (indice = 0,10).

Sufficientemente resistente alla *Venturia populina* (germogli colpiti = metà del « BL Costanzo »).

Area basimetrica riferita all'« I 214 »

Spello (9 anni) = 110%; Oristano (9 anni) = 110%; Consovero (5 anni) = 165%; Saluzzo (5 anni) = 264%; Palazzolo dello Stella (5 anni) = 250%; Spello (5 anni) = 152%; Gavorrano (5 anni) = 147%.

Densità basale riferita all'« I 214 »:

Oristano (9 anni) = 113%; Spello (9 anni) = 118%.

ALLEGATO *b*

REGISTRAZIONE DEI CLONI O CULTIVAR DI PIOPPO

CARATTERI D'IDENTIFICAZIONE

Gruppo	Sottogruppo	N.	Carattere	Valore
NOTIZIE GENERALI		1	Nome e numero di registrazione della cultivar o del clone: Guardi	
		2	Nome del selezionatore: Centro di sper. agric. e for.	
		3	Stazione che riproduce la cultivar o il clone: Centro di sper. agric. e for.	
		4	Nazione: Italia	45
		5	Specie: Populus x euramericana	3
		6	Origine P. deltoides « 3261/958 » x P. nigra « Bordils »	4
ALBERI ADULTI	Caratteri vari	7	Sesso	2
		8	Numero di stami	—
		9	Lunghezza dei grappoli maturi	3
		10	Numero di valve nelle capsule	1
		11	Polimorfismo fogliare	
	Foglie di brachiblasti	12	Lunghezza totale delle foglie	
		13	Angolo fra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	
		14	Forma della base fogliare	
		15	Apice fogliare	
		16	Numero di glandule alla base delle foglie	
		17	Colore della nervatura mediana	
		18	Colore del picciuolo	
		19	Pubescenza del picciuolo	
		20	Rapporto fra la lunghezza del picciuolo e la lunghezza della nervatura mediana	
Fenologia		21	Precocità dello sboccio fogliare	2
		22	Colore allo sboccio	2/4
ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO	Foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	23	Lunghezza totale delle foglie	5
		24	Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	3
		25	Forma della base fogliare	7/6
		26	Apice fogliare	4
		27	Numero di glandule alla base delle foglie	3
		28	Colore della nervatura mediana	2
		29	Colore del picciuolo	2
		30	Pubescenza del picciuolo	2/1
		31	Lunghezza del picciuolo in confronto alla nervatura mediana	6
	Getto dell'anno	32	Forma della parte superiore del fusto	2
		33	Pubescenza del fusto non lignificato	1
		34	Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto	2
		35	Dispersione delle lenticelle	1
		36	Numero dei rami delle pioppelle di un anno	2
		37	Angolo tra il fusto ed i rami mediani	2
	Gemma	38	Lunghezza delle gemme	1
		39	Forma delle gemme	1
		40	Colore delle gemme	4
		41	Disposizione delle gemme	1
		42	Colore del balsamo	1

CARATTERI QUALITATIVI

Gruppo		N.	Carattere	Valore
Varie		43	Tipo e forma della chioma	
		44	Sensibilità fototropica	
		45	Forma e dirittezza del fusto	
		bis	Rastremazione	
		46	Produzione di cotone	
		47	Radicamento	
		48	Attitudine alla propagazione per talea	2
		49	Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento	1
		50	Accrescimento giovanile	1
		51	Attitudine alla potatura	
Reazione alle malattie, agli insetti e alle avversità		52	Cancro batterico	
		53	Defogliazione primaverile	1
		54	Ruggine (Melampsora) M. allii-populina e M. Larici-populina	2
		55	(Batteriosi) Macchie brune	
		56	Marssonina Indice Castellani-Cellerino 0,37	2
		57	Septoria musiva	
		58	Dothichiza	
		59	Vischio	
		60	Afidi	
		61	Fitofagi	
		62	Xilofagi	
		63	Gypsonoma (Semasia)	
		64	Acari	
		65	Selvaggina	
		66	Calore	
		67	Siccità	
		68	Gelate autunnali	
		69	Spaccatura da gelo (gelate invernali) più di I-214	3
		70	Necrosi o morte	
		71	Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento	
		72	Sale e vento salmastro	
		bis	Altre avversità	
Attitudine a determinate lavorazioni (ottima, buona, mediocre, scadente)		73	Sfogliatura	
		74	Segagione	
		75	Triturazione	
		76	Sfibratura meccanica	
		77	Sfibratura meccano-chimica	
Utilizzazioni più importanti (possibilmente in % del totale)		78	Compensati	
		79	Fiammiferi	
		80	Tavolame da costruzione	
		81	Tavolame da falegnameria	
		82	Pannelli di particelle (= truciolari)	
		83	Pannelli di fibre	
		84	Pannelli di lana di legno	
		85	Pasta meccanica o meccano-chimica	
CARATTERISTICHE DEL LEGNO	fisiche e meccaniche	86	Densità ad umidità normale (u = 12 + 15%)	
		87	Densità basale (Peso secco/Volume fresco) gr/cm³ 0,31-0,37	
		88	Carico di rottura a compressione	
		89	Carico di rottura a flessione	
	istologiche	90	Lunghezza fibre	
		91	Diametro fibre (= larghezza fibre)	
		92	Diametro del lume	

Scheda complementare

Nome e indirizzo del selezionatore: ENCC - Centro di sperimentazione agricola e forestale, via Casalotti, 300, Roma.

Nome del clone: *Populus x euramericana* « Guardi » (♀).

Anno di selezione (indicare l'anno d'impianto del capostipite o dei prototipi) 1968

Luogo d'impianto del capostipite o dei prototipi Spello (Perugia); Oristano

Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone: vedi allegato

Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti: vedi allegato

Ubicazione di eventuali piantamenti industriali:

Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone: vedi allegato

Raccomandazioni per l'uso del clone

a) Scelta dell'area di coltura Italia settentrionale dove la *Venturia populina* è un fattore limitante

b) Scelta della stazione terreni freschi

c) Tecnica colturale fustaia.

d) Epoca d'impianto.

Osservazioni varie:

Allegato alla scheda complementare per la registrazione del clone
Populus x euramericana « *Guardi* »

1 *Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone*

Azienda « Ovile », Roma; Azienda « Campulongu », Oristano; Azienda « Fante », Migliaro (Mantova); Azienda « Improsta », Eboli (Salerno); Azienda « Cesurni », Tivoli (Roma); Azienda « S Giovanni Arcimusa », Gravina di Catania (Catania).

2 *Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti*

Oristano, 1968; Spello (Perugia), 1968 e 1974; Gavorrano (Grosseto), 1974; Consovero (Cuneo), 1974; Vigone (Torino), 1974; Rotonda (Potenza), 1975; Garinola (Caserta), 1975; Cremona, 1976; Castellaneta (Taranto), 1977.

3 *Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone*

Resistenza alle malattie:
Sufficientemente resistente alla *Marssonina brunnea* (indice = 0,37)

Immune alla *Venturia populina*

Area basimetrica riferita all'« I 214 »

Spello (9 anni) = 104%; Oristano (9 anni) = 99%; Spello (5 anni) = 116%; Gavorrano (5 anni) = 107%; Consovero (5 anni) = 122%; Vigone (5 anni) = 169%.

Densità basale riferita all'« I 214 »

Oristano (9 anni) = 106%; Spello (9 anni) = 117%

ALLEGATO C

REGISTRAZIONE DEI CLONI O CULTIVAR DI PIOPPO

CARATTERI D'IDENTIFICAZIONE

		N.	Carattere		
Notizie generali		1	Nome e numero di registrazione della cultivar o del clone:	Bellini	
		2	Nome del selezionatore:	Centro di sper. agric. e for.	
		3	Stazione che riproduce la cultivar o il clone:	Centro di sper. agric. e for.	
		4	Nazione:	Italia	45
		5	Specie:	Populus x euramericana	3
		6	Origine		3
Alberi adulti	Caratteri vari	7	Sesso		1
		8	Numero di stami		2 (4/3)
		9	Lunghezza dei grappoli maturi		1
		10	Numero di valve nelle capsule		—
		11	Polimorfismo fogliare		
	Foglie di brachiblasti	12	Lunghezza totale delle foglie		
		13	Angolo fra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore		
		14	Forma della base fogliare		
		15	Apice fogliare		
		16	Numero di glandule alla base delle foglie		
		17	Colore della nervatura mediana		
		18	Colore del picciuolo		
		19	Pubescenza del picciuolo		
		20	Rapporto fra la lunghezza del picciuolo e la lunghezza della nervatura mediana		
Fenologia		21	Precocità dello sboccio fogliare		2
		22	Colore allo sboccio		2/4
Alberi giovani da 1 a 3 anni in vivaio	Foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	23	Lunghezza totale delle foglie		6
		24	Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore		5
		25	Forma della base fogliare		8
		26	Apice fogliare		3
		27	Numero di glandule alla base delle foglie		1
		28	Colore della nervatura mediana		2
		29	Colore del picciuolo		2
		30	Pubescenza del picciuolo		2
		31	Lunghezza del picciuolo in confronto alla nervatura mediana		2
	Getto dell'anno	32	Forma della parte superiore del fusto		2
		33	Pubescenza del fusto non lignificato		1
		34	Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto		2
		35	Dispersione delle lenticelle		1
		36	Numero dei rami delle pioppelle di 1 anno		2
		37	Angolo tra il fusto ed i rami mediani		2
	Gemma	38	Lunghezza delle gemme		2
		39	Forma delle gemme		1
		40	Colore delle gemme		4
		41	Disposizione delle gemme		1
		42	Colore del balsamo		2

CARATTERI QUALITATIVI

Gruppo	N.	Carattere	
Varie	43	Tipo e forma della chioma	
	44	Sensibilità fototropica	
	45	Forma e dirittezza del fusto	
	bis	Rastremazione	
	46	Produzione di cotone	
	47	Radicamento	
	48	Attitudine alla propagazione per talea	1
	49	Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento	1
	50	Accrescimento giovanile	1
	51	Attitudine alla potatura	
Reazione alle malattie, agli insetti e alle avversità	52	Cancro batterico	
	53	Defogliazione primaverile	1
	54	Ruggine (Melampsora) M. allii-populina e M. larici-populina	2
	55	(Batteriosi) Macchie brune	
	56	Marssonina Indice Castellani-Cellerino = 0,27	2
	57	Septoria musiva	
	58	Dothichiza	
	59	Vischio	
	60	Afidi	
	61	Fitofagi	
	62	Xilofagi	
	63	Gypsonoma (*Semasia*)	
	64	Acari	
	65	Selvaggina	
	66	Calore	
	67	Siccità	
	68	Gelate autunnali	
	69	Spaccatura da gelo (gelate invernali)	
	70	Necrosi o morte	
	71	Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento	
	72	Sale e vento salmastro	
	bis	Altre avversità	
Attitudine a determinate lavorazioni (ottima, buona, mediocre, scadente)	73	Sfogliatura	
	74	Segagione	
	75	Triturazione	
	76	Sfibratura meccanica	
	77	Sfibratura meccano-chimica	
Utilizzazioni più importanti (possibilmente in % del totale)	78	Compensati	
	79	Fiammiferi	
	80	Tavolame da costruzione	
	81	Tavolame da falegnameria	
	82	Pannelli di particelle (= truciolari)	
	83	Pannelli di fibre	
	84	Pannelli di lana di legno	
	85	Pasta meccanica o meccano-chimica	
Caratteristiche del legno – fisiche e meccaniche	86	Densità ad umidità normale (u = 12 + 15%)	
	87	Densità basale (Peso secco/Volume fresco) gr./cm³ 0,34-0,38	
	88	Carico di rottura a compressione	
	89	Carico di rottura a flessione	
Caratteristiche del legno – istologiche	90	Lunghezza fibre	
	91	Diametro fibre (= larghezza fibre)	
	92	Diametro del lume	

Scheda complementare

Nome e indirizzo del selezionatore: ENCC - Centro di sperimentazione agricola e forestale, via Casalotti, 300, Roma.

Nome del clone: *Populus x euramericana* « Bellini » (♂)

Anno di selezione (indicare l'anno d'impianto del capostipite o dei prototipi): 1968.

Luogo d'impianto del capostipite o dei prototipi: Spello (Perugia); Oristano.

Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone: vedi allegato.

Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti: vedi allegato.

Ubicazione di eventuali piantamenti industriali:

Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone: vedi allegato.

Raccomandazioni per l'uso del clone:

a) Scelta dell'area di coltura: particolarmente Italia meridionale.

b) Scelta della stazione: nessuna limitazione particolare.

c) Tecnica colturale: fustaia.

d) Epoca d'impianto.

Osservazioni varie:

Allegato alla scheda complementare per la registrazione del clone
Populus x euramericana « *Bellini* »

1. *Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone*

Azienda « Ovile », Roma; Azienda « Campulongu », Oristano; Azienda « Fante », Migliaro (Mantova); Azienda « Cesurini », Tivoli (Roma).

2. *Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti*

Spello (Perugia), 1968; Oristano, 1968; Ariano Polesine (Rovigo), 1976.

3. *Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone*

Resistenza alle malattie:

Sufficientemente resistente alla *Marssonina brunnea* (indice = 0,27).

Immune alla *Venturia populina.*

Area basimetrica riferita all'« I 214 »:

Spello (9 anni) = 93%; Oristano (9 anni) = 125%.

Densità basale riferita all'« I 214 »:

Oristano (9 anni) = 107%; Spello (9 anni) = 116%.

ALLEGATO *d*

REGISTRAZIONE DEI CLONI O CULTIVAR DI PIOPPO

CARATTERI D'IDENTIFICAZIONE

		N.	Carattere	
NOTIZIE GENERALI		1	Nome e numero di registrazione della cultivar o del clone: Carpaccio	
		2	Nome del selezionatore: Centro di sper. agric. e for.	
		3	Stazione che riproduce la cultivar o il clone: Centro di sper. agric. e for.	
		4	Nazione: Italia	45
		5	Specie: Populus x euramericana	3
		6	Origine P. deltoides 2900/958 x P. nigra «italica M»	4
ALBERI ADULTI	Caratteri vari	7	Sesso	2
		8	Numero di stami	—
		9	Lunghezza dei grappoli maturi	2
		10	Numero di valve nelle capsule	2
		11	Polimorfismo fogliare	
	Foglie di brachiblasti	12	Lunghezza totale delle foglie	
		13	Angolo fra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	
		14	Forma della base fogliare	
		15	Apice fogliare	
		16	Numero di glandule alla base delle foglie	
		17	Colore della nervatura mediana	
		18	Colore del picciuolo	
		19	Pubescenza del picciuolo	
		20	Rapporto fra la lunghezza del picciuolo e la lunghezza della nervatura mediana	
Fenologia		21	Precocità dello sboccio fogliare (come I-214)	1
		22	Colore allo sboccio	2
ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO	Foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	23	Lunghezza totale delle foglie	4
		24	Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	4
		25	Forma della base fogliare	6
		26	Apice fogliare	3
		27	Numero di glandule alla base delle foglie	1
		28	Colore della nervatura mediana	5
		29	Colore del picciuolo	5
		30	Pubescenza del picciuolo	1
		31	Lunghezza del picciuolo in confronto alla nervatura mediana	7
	Getto dell'anno	32	Forma della parte superiore del fusto	1
		33	Pubescenza del fusto non lignificato	1
		34	Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto	2
		35	Dispersione delle lenticelle	1
		36	Numero dei rami delle pioppelle di un anno	3
		37	Angolo tra il fusto ed i rami mediani	2
	Gemma	38	Lunghezza delle gemme	2
		39	Forma delle gemme	1
		40	Colore delle gemme	4
		41	Disposizione delle gemme	1
		42	Colore del balsamo	1

CARATTERI QUALITATIVI

Gruppo		N.	Carattere	
Varie		43	Tipo e forma della chioma	
		44	Sensibilità fototropica	
		45	Forma e dirittezza del fusto	
		bis	Rastremazione	
		46	Produzione di cotone	
		47	Radicamento	
		48	Attitudine alla propagazione per talea	1
		49	Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento	1
		50	Accrescimento giovanile	1
		51	Attitudine alla potatura	
Reazione alle malattie, agli insetti e alle avversità		52	Cancro batterico	
		53	Defogliazione primaverile	3
		54	Ruggine (Melampsora) M. allii-populina e M. larici-populina	2
		55	(Batteriosi) Macchie brune	
		56	Marssonina Indice Castellani-Cellerino = 0,28	2
		57	Septoria musiva	
		58	Dothichiza	
		59	Vischio	
		60	Afidi	
		61	Fitofagi	
		62	Xilofagi	
		63	Gypsonoma (Semasia)	
		64	Acari	
		65	Selvaggina	
		66	Calore	
		67	Siccità	
		68	Gelate autunnali	
		69	Spaccatura da gelo (gelate invernali) più di I-214	3
		70	Necrosi o morte	
		71	Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento	
		72	Sale e vento salmastro	
		bis	Altre avversità	
Attitudine a determinate lavorazioni (ottima, buona, mediocre, scadente)		73	Sfogliatura	
		74	Segagione	
		75	Triturazione	
		76	Sfibratura meccanica	
		77	Sfibratura meccano-chimica	
Utilizzazioni più importanti (possibilmente in % del totale)		78	Compensati	
		79	Fiammiferi	
		80	Tavolame da costruzione	
		81	Tavolame da falegnameria	
		82	Pannelli di particelle (= truciolari)	
		83	Pannelli di fibre	
		84	Pannelli di lana di legno	
		85	Pasta meccanica o meccano-chimica	
CARATTERISTICHE DEL LEGNO	fisiche e meccaniche	86	Densità ad umidità normale (u = 12 + 15%)	
		87	Densità basale (Peso secco/Volume fresco) gr/cm^3 0,31-0,37	
		88	Carico di rottura a compressione	
		88	Carico di rottura a flessione	
	istologiche	90	Lunghezza fibre	
		91	Diametro fibre (= larghezza fibre)	
		92	Diametro del lume	

Scheda complementare

Nome e indirizzo del selezionatore: ENCC - Centro di sperimentazione agricola e forestale, via Casalotti, 300, Roma.

Nome del clone *Populus x euramericana* « Carpaccio » (♀)

Anno di selezione (indicare l'anno d'impianto del capostipite o dei prototipi) 1968

Luogo d'impianto del capostipite o dei prototipi Spello (Perugia); Oristano

Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone vedi allegato

Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti vedi allegato

Ubicazione di eventuali piantamenti industriali /

Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone vedi allegato

Raccomandazioni per l'uso del clone

a) Scelta dell'area di coltura Italia centro-meridionale

b) Scelta della stazione nessuna limitazione particolare

c) Tecnica colturale fustaia e ceduo

d) Epoca d'impianto

Osservazioni varie

Allegato alla scheda complementare per la registrazione del clone
Populus x euramericana « *Carpaccio* »

1 *Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone*

Azienda « Ovile », Roma; Azienda « Cesurni », Tivoli (Roma); Azienda « Campulongu », Oristano; Azienda « Fante », Migliaro (Mantova); Azienda « Improsta », Eboli (Salerno); Azienda « S. Giovanni Arcimusa », Gravina di Catania (Catania).

2 *Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti*

Oristano, 1968; Spello (Perugia 1968 e 1974; Gavorrano (Grosseto), 1974; Consovero (Cuneo), 1974; Saluzzo (Cuneo), 1974; Palazzolo dello Stella (Udine), 1974; Ariano Polesine (Rovigo), 1976; Cremona, 1977.

3 *Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone*

Resistenza alle malattie

Sufficientemente resistente alla *Marssonina brunnea* (indice = 0,28)

Sensibile alla *Venturia populina* (leggermente meno del « BL Costanzo »)

Area basimetrica riferita all'« I 214 »

Spello (9 anni) = 104%; Oristano (9 anni) = 119%; Gavorrano (5 anni) = 118%; Spello (5 anni) = 110%; Consovero (5 anni) = 104%; Saluzzo (5 anni) = 122%; Palazzolo della Stella (5 anni) = 104%

Densità basale riferita all'« I 214 »

Oristano (9 anni) = 113%; Spello (9 anni) = 108%

ALLEGATO *e*

REGISTRAZIONE DEI CLONI O CULTIVAR DI PIOPPO

CARATTERI D'IDENTIFICAZIONE

Gruppo	Sottogruppo	N.	Carattere	Valore
NOTIZIE GENERALI		1	Nome e numero di registrazione della cultivar o del clone: Cima	
		2	Nome del selezionatore: Centro di sper. agric. e for.	
		3	Stazione che riproduce la cultivar o il clone: Centro di sper. agric. e for.	
		4	Nazione: Italia	45
		5	Specie: Populus x euramericana	3
		6	Origine	3
ALBERI ADULTI	Caratteri vari	7	Sesso	2
		8	Numero di stami	—
		9	Lunghezza dei grappoli maturi	2
		10	Numero di valve nelle capsule	1
		11	Polimorfismo fogliare	
	Foglie di brachiblasti	12	Lunghezza totale delle foglie	
		13	Angolo fra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	
		14	Forma della base fogliare	
		15	Apice fogliare	
		16	Numero di glandule alla base delle foglie	
		17	Colore della nervatura mediana	
		18	Colore del picciuolo	
		19	Pubescenza del picciuolo	
		20	Rapporto fra la lunghezza del picciuolo e la lunghezza della nervatura mediana	
Fenologia		21	Precocità dello sboccio fogliare	1
		22	Colore allo sboccio	5
ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO	Foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	23	Lunghezza totale delle foglie	6
		24	Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	3
		25	Forma della base fogliare	6
		26	Apice fogliare	4/3
		27	Numero di glandule alla base delle foglie	3
		28	Colore della nervatura mediana	3/2
		29	Colore del picciuolo	2
		30	Pubescenza del picciuolo	1
		31	Lunghezza del picciuolo in confronto alla nervatura mediana	6
	Getto dell'anno	32	Forma della parte superiore del fusto	2
		33	Pubescenza del fusto non lignificato	1
		34	Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto	2
		35	Dispersione delle lenticelle	1
		36	Numero dei rami delle pioppelle di 1 anno	2
		37	Angolo tra il fusto ed i rami mediani	3
	Gemma	38	Lunghezza delle gemme	2
		39	Forma delle gemme	1
		40	Colore delle gemme	4
		41	Disposizione delle gemme	1
		42	Colore del balsamo	1

CARATTERI QUALITATIVI

Gruppo	N.	Carattere	Valore
Varie	43	Tipo e forma della chioma	
	44	Sensibilità fototropica	
	45	Forma e dirittezza del fusto	
	bis	Rastremazione	
	46	Produzione di cotone	
	47	Radicamento	
	48	Attitudine alla propagazione per talea	2
	49	Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento	1
	50	Accrescimento giovanile	1
	51	Attitudine alla potatura	
Reazione alle malattie, agli insetti e alle avversità	52	Cancro batterico	
	53	Defogliazione primaverile	3
	54	Ruggine (Melampsora) M. allii-populina e M. larici-populina	2
	55	(Batteriosi) Macchie brune	
	56	Marssonina Indice Castellani-Cellerino 0,09	1
	57	*Septoria musiva*	
	58	Dothichiza	
	59	Vischio	
	60	Afidi	
	61	Fitofagi	
	62	Xilofagi	
	63	Gypsonoma (Semasia)	
	64	Acari	
	65	Selvaggina	
	66	Calore	
	67	Siccità	
	68	Gelate autunnali	
	69	Spaccatura da gelo (gelate invernali) più di I-214	3
	70	Necrosi o morte	
	71	Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento	
	72	Sale e vento salmastro	
	bis	Altre avversità	
Attitudine a determinate lavorazioni (ottima, buona, mediocre, scadente)	73	Sfogliatura	
	74	Segagione	
	75	Triturazione	
	76	Sfibratura meccanica	
	77	Sfibratura meccano-chimica	
Utilizzazioni più importanti (possibilmente in % del totale)	78	Compensati	
	79	Fiammiferi	
	80	Tavolame da costruzione	
	81	Tavolame da falegnameria	
	82	Pannelli di particelle (= truciolari)	
	83	Pannelli di fibre	
	84	Pannelli di lana di legno	
	85	Pasta meccanica o meccano-chimica	
CARATTERISTICHE DEL LEGNO — fisiche e meccaniche	86	Densità ad umidità normale (u = 12 + 15%)	
	87	Densità basale (Peso secco/Volume fresco) gr/cm³ 0,35-0,39	
	88	Carico di rottura a compressione	
	89	Carico di rottura a flessione	
CARATTERISTICHE DEL LEGNO — istologiche	90	Lunghezza fibre	
	91	Diametro fibre (= larghezza fibre)	
	92	Diametro del lume	

Scheda complementare

Nome e indirizzo del selezionatore: ENCC - Centro di sperimentazione agricola e forestale, via Casalotti 300, Roma.

Nome del clone *Populus x euramericana* « Cima »(♀)

Anno di selezione (indicare l'anno d'impianto del capostipite e dei prototipi) 1968

Luogo d'impianto del capostipite o dei prototipi Spello (Perugia); Oristano

Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone vedi allegato

Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti vedi allegato

Ubicazione di eventuali piantamenti industriali /

Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone vedi allegato

Raccomandazioni per l'uso del clone

a) Scelta dell'area di coltura tutta Italia

b) Scelta della stazione terreni freschi

c) Tecnica colturale fustaia

d) Epoca d'impianto

Osservazioni varie:

Allegato alla scheda complementare per la registrazione del clone
Populus x euramericana « *Cima* »

1 *Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone*

Azienda « Ovile », Roma; Azienda « Campulongu », Oristano; Azienda « Fante », Migliaro (Mantova); Azienda « Improsta », Eboli (Salerno); Azienda « Cesurni », Tivoli (Roma); Azienda « S. Giovanni Arcimusa », Gravina di Catania (Catania)

2 *Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti*

Oristano, 1968; Spello (Perugia), 1968 e 1974; Gavorrano (Grosseto), 1974; Consovero (Cuneo) 1974; Saluzzo (Cuneo), 1974 Rotonda (Potenza), 1975, Carinola (Caserta), 1975; Belgioioso (Pavia), 1975 e 1976; Ariano Polesine (Rovigo), 1976

3 *Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone*

Resistenza alle malattie altamente resistente alla *Marssonina brunnea* (indice = 0,09)

Sufficientemente resistente alla *Venturia populina* (germogli colpiti = metà del « BL Costanzo »)

Area basimetrica riferita all'« I 214 »

Spello (9 anni) = 114%; Oristano (9 anni) = 116%; Consovero (5 anni) = 147%; Spello (5 anni) = 134%; Gavorrano (5 anni) = 121%

Densità basale riferita all'« I 214 »

Oristano (9 anni) = 114%; Spello (5 anni) = 122%

ALLEGATO f

REGISTRAZIONE DEI CLONI O CULTIVAR DI PIOPPO

CARATTERI D'IDENTIFICAZIONE

Gruppo	Sottogruppo	N.	Carattere	Valore
NOTIZIE GENERALI		1	Nome e numero di registrazione della cultivar o del clone: Jean Pourtet	
		2	Nome del selezionatore: Centro di sper. agric. e for.	
		3	Stazione che riproduce la cultivar o il clone: Centro di sper. agric. e for.	
		4	Nazione: Italia	45
		5	Specie: Populus nigra	1
		6	Origine	3
ALBERI ADULTI	Caratteri vari	7	Sesso	1
		8	Numero di stami	2 (3)
		9	Lunghezza dei grappoli maturi	1
		10	Numero di valve nelle capsule	—
		11	Polimorfismo fogliare	
	Foglie di brachiblasti	12	Lunghezza totale delle foglie	
		13	Angolo fra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	
		14	Forma della base fogliare	
		15	Apice fogliare	
		16	Numero di glandule alla base delle foglie	
		17	Colore della nervatura mediana	
		18	Colore del picciuolo	
		19	Pubescenza del picciuolo	
		20	Rapporto fra la lunghezza del picciuolo e la lunghezza della nervatura mediana	
Fenologia		21	Precocità dello sboccio fogliare	1
		22	Colore allo sboccio	1
ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO	Foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	23	Lunghezza totale delle foglie	3
		24	Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	3
		25	Forma della base fogliare	4/6
		26	Apice fogliare	3
		27	Numero di glandule alla base delle foglie	1
		28	Colore della nervatura mediana	1
		29	Colore del picciuolo	3
		30	Pubescenza del picciuolo	3
		31	Lunghezza del picciuolo in confronto alla nervatura mediana	6
	Getto dell'anno	32	Forma della parte superiore del fusto	1
		33	Pubescenza del fusto non lignificato	1
		34	Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto	1
		35	Dispersione delle lenticelle	1
		36	Numero dei rami delle pioppelle di 1 anno	4
		37	Angolo tra il fusto ed i rami mediani	3
	Gemma	38	Lunghezza delle gemme	2
		39	Forma delle gemme	1
		40	Colore delle gemme	4
		41	Disposizione delle gemme	1
		42	Colore del balsamo	2

CARATTERI QUALITATIVI

Categoria		N.	Carattere	Valore
Varie		43	Tipo e forma della chioma	
		44	Sensibilità fototropica	
		45	Forma e dirittezza del fusto	
		bis	Rastremazione	
		46	Produzione di cotone	
		47	Radicamento	
		48	Attitudine alla propagazione per talea	1
		49	Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento	1
		50	Accrescimento giovanile	1
		51	Attitudine alla potatura	
Reazione alle malattie, agli insetti e alle avversità		52	Cancro batterico	
		53	Defogliazione primaverile	
		54	Ruggine (Melampsora) M. allii-populina M. larici-populina	2
		55	(Batteriosi) Macchie brune	
		56	Marssonina	1
		57	Septoria musiva	
		58	Dothichiza	
		59	Vischio	
		60	Afidi	
		61	Fitofagi	
		62	Xilofagi	
		63	Gypsonoma (Semasia)	
		64	Acari	
		65	Selvaggina	
		66	Calore	
		67	Siccità	
		68	Gelate autunnali	
		69	Spaccatura da gelo (gelate invernali)	
		70	Necrosi o morte	
		71	Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento	
		72	Sale e vento salmastro	
		bis	Altre avversità	
Attitudine a determinate lavorazioni (ottima, buona, mediocre, scadente)		73	Sfogliatura	
		74	Segagione	
		75	Triturazione	
		76	Sfibratura meccanica	
		77	Sfibratura meccano-chimica	
Utilizzazioni più importanti (possibilmente in % del totale)		78	Compensati	
		79	Fiammiferi	
		80	Tavolame da costruzione	
		81	Tavolame da falegnameria	
		82	Pannelli di particelle (= truciolari)	
		83	Pannelli di fibre	
		84	Pannelli di lana di legno	
		85	Pasta meccanica o meccano-chimica	
CARATTERISTICHE DEL LEGNO	fisiche e meccaniche	86	Densità ad umidità normale (u = 12 + 15%)	
		87	Densità basale (peso secco/volume fresco) gr/cm³ 0,31-0,35	
		88	Carico di rottura a compressione	
		89	Carico di rottura a flessione	
	istologiche	90	Lunghezza fibre	
		91	Diametro fibre (= larghezza fibre)	
		92	Diametro del lume	

Scheda complementare

Nome e indirizzo del selezionatore ENCC - Centro di sperimentazione agricola e forestale, via Casalotti, 300, Roma.

Nome del clone *Populus nigra* « Jean Pourtet » (♂)

Anno di selezione (indicare l'anno d'impianto del capostipite o dei prototipi): 1962

Luogo d'impianto del capostipite o dei prototipi Bagni di Tivoli (Roma)

Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone: vedi allegato.

Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti: vedi allegato.

Ubicazione di eventuali piantamenti industriali.

Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone vedi allegato

Raccomandazioni per l'uso del clone

a) Scelta dell'area di coltura Italia centro-meridionale

b) Scelta della stazione: terreni marginali non sufficientemente freschi per gli ibridi euramericani

c) Tecnica colturale fustaia

d) Epoca d'impianto

Osservazioni varie: in fase sperimentale il clone ha avuto il nome « Blanc de Gar ».

Allegato alla scheda complementare per la registrazione del clone Populus nigra « Jean Pourtet »

1 *Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone*

Azienda « Cesurni », Tivoli (Roma); Azienda « Pantano », Termoli (Campobasso

2 *Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti*

Termoli (Campobasso), 1967; Oristano, 1968; Spello (Perugia), 1970

3 *Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone*:

Resistente alle malattie foliari

Produzioni molto elevate: a Tivoli ha raggiunto i 49 m^3/ha/anno al settimo anno, in impianto fitto E' superiore agli altri cloni di *P nigra* in tutti gli impianti comparativi.

Densità basale del legno Roma (9 anni) = 0,327 gr/cm^3; Oristano (9 anni) = 0,341 gr/cm^3

(9515)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.p.a. Compagnia Tirrena di assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Compagnia Tirrena di assicurazioni chiede una rateazione per il pagamento del carico di L. 1.677.984.128, costituito da imposte di ricchezza mobile cat. A, B, C1, C2, complementare di rivalsa, sulle società, e relativi interessi, iscritto nei ruoli suppletivo e speciale di settembre 1979, adducendo di trovarsi nell'impossibilità di corrispondere in unica soluzione il predetto rilevante importo, relativo peraltro a redditi tuttora in contestazione;

Rilevato che il carico tributario di L. 778.213.126, iscritto nel ruolo suppletivo di settembre 1979, è stato già ratizzato ai sensi del primo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 sopracitato con decorrenza da novembre c.a.;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Roma ha fatto presente che sussiste la necessità di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva della società in parola;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46 concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario di L. 899.771.002, iscritto nel ruolo speciale di settembre 1979 a nome della S.p.a. Compagnia Tirrena di capitalizzazione e assicurazione, è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di novembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(9815)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.r.l. Serenissima motoscafi, in Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza con la quale la S.r.l. Serenissima motoscafi, con sede in Venezia, chiede una rateazione per il pagamento del carico d'imposta di ricchezza mobile cat. C2, afferente il 1970, e relativi interessi e soprattassa, iscritto nei ruoli speciali di febbraio 1980, per un complessivo ammontare di L. 27.912.901, adducendo che si trova attualmente nell'impossibilità di far fronte al pagamento in unica soluzione del predetto importo e che il mancato accoglimento della richiesta di rateazione determinerebbe il proseguimento dell'azione esecutiva esattoriale sui propri natanti con conseguenze negative tali da compromettere l'esistenza della stessa società;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Venezia, appurata l'effettiva sussistenza delle circostanze addotte dalla parte, ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione in quanto risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività della società istante che svolge un servizio di interesse pubblico;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 27.912.901, dovuto dalla S.r.l. Serenissima motoscafi, è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di novembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Venezia è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(9816)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dal titolare della ditta individuale « La Meccanoplastica », in Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza prodotta in data 21 luglio 1980, con la quale il sig. Abbà Gastone, titolare della ditta individuale « La Meccanoplastica », con sede in Milano, chiede una rateazione del carico di ritenute alla fonte IRPEF, afferente il 1977, e dei relativi interessi e sopratassa, ammontante complessivamente a L. 9.348.000, iscritto nel ruolo speciale posto in riscossione alla scadenza di febbraio 1980, giustificando detta richiesta con la difficile situazione economica del settore, che ha posto la ditta medesima in una temporanea difficoltà finanziaria, tale che l'assolvimento in unica soluzione del predetto carico tributario potrebbe pregiudicare i livelli occupazionali dell'azienda, che conta, allo stato

attuale, cinquantanove unità lavorative. All'assolvimento dell'obbligazione tributaria potrebbe invece far fronte, senza peraltro pregiudicare l'attività produttiva, qualora gli fosse concessa una dilazione dei pagamenti atteso anche che è in corso la stipula di numerose commesse:

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma, introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 9.348.000, dovuto dal sig. Abbà Gastone, titolare della ditta individuale « La Meccanoplastica », con sede in Milano, è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di novembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(9698)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1980.

Autorizzazione alla S.p.a. « Magazzini generali lombardi » ad ampliare il proprio magazzino generale di Lungavilla.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1974, 16 marzo 1977, 28 novembre 1977, con i quali la S.p.a. « Magazzini generali lombardi », con sede in Lungavilla (Pavia), via Roma n. 89, è stata autorizzata ad ivi esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 11 febbraio 1980, integrata in data 9 settembre 1980, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con un capannone ed una area scoperta, entrambi da destinare al deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione n. 143 dell'11 marzo 1980, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « Magazzini generali lombardi », con sede in Lungavilla (Pavia), via Roma n. 89, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale ivi esercitato, con i seguenti impianti:

un capannone, della superficie di mq 1440 circa, da adibire al deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, sfuse e/o imballate;

un attiguo piazzale scoperto, della superficie di mq 10.000 circa, da destinare al deposito di zolfo grezzo alla rinfusa, allo stato nazionale e nazionalizzato.

I predetti impianti risultano comunque meglio descritti nella relazione tecnica e nei disegni planimetrici agli atti.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano il regolamento e le tariffe in vigore per il magazzino generale.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 35.000.000 (lire trentacinquemilioni), salve successive determinazioni.

Art. 4.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9778)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Modificazione alla composizione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1977, concernente il rinnovo della suddetta commissione, e successive modifiche;

Vista la comunicazione dell'Unione italiana delle camere di commercio datata 23 giugno 1980, con la quale

il sig. Romano Manoni viene designato quale membro supplente presso la predetta commissione in sostituzione del dott. Mario Frontoni, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il sig. Romano Manoni della Unione italiana delle camere di commercio è nominato membro supplente presso la commissione per la tenuta degli albi degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali, in sostituzione del dott. Mario Frontoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: MANCA

(9779)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2587/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2588/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2589/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2590/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2591/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2592/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2593/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 14 ottobre 1980 alle uova e al giallo d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2594/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, che fissa il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese importato nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2595/80 della commissione, dell'8 ottobre 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 2596/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli orologi da tasca, da polso e simili, della voce 91.01 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2597/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2598/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2599/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2600/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2601/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di prodotti del settore del pollame.

Pubblicati nel n. L. 267 *del* 10 *ottobre* 1980.

(252/C)

Regolamento (CEE) n. 2602/80 della commissione, del 10 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2603/80 della commissione, del 10 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2604/80 della commissione, dell'8 ottobre 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1987/80, che stabilisce gli adeguamenti da apportare agli importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2605/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 2606/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2607/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 2608/80 della commissione, del 10 ottobre 1980, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2528/80 che stabilisce, per la campagna 1980/1981, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2609/80 della commissione, del 10 ottobre 1980, che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele.

Regolamento (CEE) n. 2610/80 della commissione, del 10 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino della categoria di prodotti n. 89 (codice 0890), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2611/80 della commissione, del 20 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2612/80 della commissione, del 10 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Decisione n. 2613/80/CECA della commissione, del 10 ottobre 1980, che chiede alle imprese dell'industria siderurgica di fornire i dati della loro produzione del mese di ottobre 1980.

Regolamento (CEE) n. 2614/80 della commissione, del 10 ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 268 *dell'*11 *ottobre* 1980.

(253/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 27 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	889,05	889,05	888,95	889,05	889 —	889,05	888,95	889,05	889,05	889 —
Dollaro canadese	759,30	759,30	759,50	759,30	759,38	759,25	759,30	759,30	759,30	759,30
Marco germanico	473,32	473,32	473 —	473,32	473,35	473,30	473,30	473,32	473,32	473,30
Fiorino olandese	437,45	437,45	437,50	437,45	437,32	437,40	437,35	437,45	437,45	437,45
Franco belga	29,56	29,56	28,54	29,56	29,55	29,55	29,56	29,56	29,56	29,55
Franco francese	205,46	205,46	205,60	205,46	205,43	205,45	205,38	205,46	205,46	205,45
Lira sterlina	2174,20	2174,20	2174 —	2174,20	2173,24	2174,15	2172,50	2174,20	2174,20	2174,20
Lira irlandese	1777,50	1777,50	1777 —	1777,50	1775,77	—	1780,50	1777,50	1777,50	—
Corona danese	154,11	154,11	154,15	154,11	154,03	154,10	154,10	154,11	154,11	154,10
Corona norvegese	180,05	180,05	180,10	180,05	180,08	180,05	180,03	180,05	180,05	180 —
Corona svedese	210,41	210,41	210,50	210,41	210,37	210,40	210,48	210,41	210,41	210,40
Franco svizzero	526,10	526,10	525,50	526,10	526,03	526,05	526,555	526,10	526,10	526,10
Scellino austriaco	66,91	66,91	66,97	66,91	66,90	66,90	66,949	66,91	66,91	66,90
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,45	17,50	17,44	17,45	17,40	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	11,86	11,86	11,88	11,86	11,85	11,85	11,866	11,86	11,86	11,85
Yen giapponese	4,164	4,164	4,18	4,164	4,167	4,15	4,16	4,164	4,164	4,15

Media dei titoli del 27 ottobre 1980

Titolo			Valore
Rendita 5% 1935			61 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica)		1967-82	90,400
» 5,50%	» »	1968-83	85,400
» 5,50%	» »	1969-84	82,225
» 6%	» »	1970-85	79,475
» 6%	» »	1971-86	76,700
» 6%	» »	1972-87	73,250
» 9%	» »	1975-90	75,450
» 9%	» »	1976-91	77,100
» 10%	» »	1977-92	82,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97			83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1-12-1978/80	97,750
» » » »		1- 3-1979/81	99,525
» » » »		1- 7-1979/81	99,025
» » » »		1-10-1979/81	99 —
» » » »		1-12-1979/81	98,350
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 5-1979/82	97,750
» » » »		1- 7-1979/82	97,075
» » » »		1-10-1979/82	97,450
» » » »		1- 1-1980/82	98,200
» » » »		1- 3-1980/82	98,175
» » » »		1- 5-1980/82	98 —
» » » »		1- 1-1980/83	97,450
Buoni Tesoro Pol.	10%	1- 1-1981	98,600
» » Nov.	5,50%	1- 4-1982	87,225
» » Pol.	12%	1- 1-1982	95,450
» » »	12%	1- 4-1982	94,800
» » »	12%	1-10-1983	91,875
» » »	12%	1- 1-1984	91,300
» » »	12%	1- 4-1984	91,650
» » »	12%	1-10-1984	91,925
» » Nov.	12%	1-10-1987	89,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 ottobre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	889 —
Dollaro canadese	759,30
Marco germanico	473,31
Fiorino olandese	437,40
Franco belga	29,56
Franco francese	205,42
Lira sterlina	2173,35
Lira irlandese	1779 —
Corona danese	154,105
Corona norvegese	180,04
Corona svedese	210,445
Franco svizzero	526,127
Scellino austriaco	66,929
Escudo portoghese	17,45
Peseta spagnola	11,863
Yen giapponese	4,162

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 9 ottobre 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1979, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'articolo unico, comma secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di trentanove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) e alla sussistenza di un programma di lavori pubblici già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi;

Ritenuto che sussistono nell'area di Acerra (Napoli) le condizioni che giustificano l'adozione di provvedimenti previsti dall'articolo unico, comma secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'articolo unico, comma secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino a trentanove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli).

Roma, addì 9 ottobre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(9783)

Deliberazione 9 ottobre 1980. Accertamento, ai sensi dello art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale di un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. La Manifattura tessile della Lombardia di Desio (Milano);
2) S.p.a. Itres, con sede in Milano e stabilimento a Nera Montoro (Terni);
3) S.p.a. Italiana tessile di Desio (Milano);
4) S.p.a. Ingred - Industrie grafiche editoriali, di Aprilia (Latina);
5) S.p.a. Fluormine, stabilimento di Brescia;
6) S.p.a. Val di Susa - Industria alimentari di Sant'Ambrogio (Torino);
7) S.p.a. Centro multindustria di Atessa (Chieti);

Ritenuto che ricorrono per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 9 ottobre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(9784)

Deliberazione 9 ottobre 1980. Accertamento, ai sensi dello art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti di alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Viste le delibere del CIPI con le quali è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle società:

1) S.p.a. Pafit, con sede e stabilimento in Cameri (Novara);
2) S.p.a. C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro);
3) S.p.a. Ideal Rad, con sede legale in Milano, stabilimento di Brescia, ora Ideal Clima, con sede in Milano e stabilimento di Brescia;
4) S.p.a. Ceat, con sede in Torino e stabilimenti in Torino, Settimo Torinese, Anagni, Ascoli Piceno e filiali periferiche;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale delle predette società;

Ritenuto che ricorrono per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti delle sopracitate società sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 9 ottobre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(9785)

Deliberazione 9 ottobre 1980. Accertamento, ai sensi dello art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale di un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) ditta Diodoro Ercole S.n.c. di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

2) S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Colleferro (Roma);

3) S.p.a. SECI - Società elettrotecnica chimica italiana, con sede e stabilimento in Milano;

4) S.p.a. Eurosol di Nettuno;

5) S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane affini di Roma;

6) S.p.a. - Metalmeccanica Lucana di Tito Scalo (Potenza);

7) Società Apuania marmi S.p.a. di Avenza di Carrara (Massa Carrara), bacini di Vaglisopra e di Acquabianca;

8) S.p.a. Cotonificio Rossi, con sede in Vicenza e stabilimenti in Vicenza, Debba (Vicenza), Risiera di Bolzano Vicentino (Vicenza) e Chiuppano (Vicenza);

9) ditta Tomaificio Italo Mantini, con sede e stabilimento in S. Costanzo (Pesaro);

10) S.p.a. Ira, con sede a Marina di Montemarciano (Ancona);

Ritenuto che ricorrono per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazioni guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 9 ottobre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(9786)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica

Il titolo, sia nel sommario che in capo al testo, del decreto ministeriale 25 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 10 ottobre 1980, alla pagina 8525, in luogo di: « Assegnazione alla regione *Emilia-Romagna* di L. 1.498.336.172 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel triennio 1978-80 di cui alla legge n. 412/75. », deve leggersi: « Assegnazione alla regione *Marche* di L. 1.498.336.172 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel triennio 1978-80 di cui alla legge n. 412/75. ».

(9782)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % s.s. Export; 6 % s.s. Export scad. 1° gennaio 1989; 6 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % Serie ordinaria decennale; 7 % Serie ordinaria quindicennale; 7 % Serie ordinaria ventennale; 8 % s.s. Sviluppo industriale; 8 % Serie ordinaria decennale; 8 % Serie ordinaria quindicennale; 8 % Serie ordinaria ventennale; 9 % s.s. Sviluppo industriale; 9 % Serie ordinaria quinquennale; 9 % Serie ordinaria decennale; 9 % Serie ordinaria quindicennale; 9 % Serie ordinaria ventennale; 10 % s.s. Sviluppo industriale; 10 % Serie ordinaria quinquennale; 10 % Serie ordinaria decennale; 10 % Serie ordinaria quindicennale; 10 % Serie ordinaria ventennale; 13 % Serie ordinaria quinquennale; 13 % Serie ordinaria decennale; 13 % Serie ordinaria quindicennale.

Si notifica che il giorno 17 novembre 1980 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1981:

1) 6 % s.s. EXPORT:

Emissione quindicennale 7/68-7/83:

Estrazione a sorte di:
N. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000.

2) 6 % s.s. EXPORT SCAD. 1° GENNAIO 1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 100 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione seconda tranche 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione terza tranche 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

Emissione quarta tranche 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

Emissione quinta tranche 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione sesta tranche 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione settima tranche 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione ottava tranche 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

3) 6 % S.S. OPERE STRAORDINARIE DEL MEZZOGIORNO:

Emissione quinta quindicennale:

Estrazione a sorte di:
N. 96 titoli di L. 50.000
» 399 titoli di » 500.000
» 276 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 480.300.000.

4) 6 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 39 titoli di L. 50.000
» 39 titoli di » 500.000
» 125 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 146.450.000;

Emissione serie A 7/69-1/84:

Estrazione a sorte di:
N. 137 titoli di L. 50.000
» 79 titoli di » 500.000
» 347 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 393.350.000.

5) 7 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione serie B 1/70-1/85:

Estrazione a sorte di:
N. 103 titoli di L. 50.000
» 310 titoli di » 500.000
» 124 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 284.150.000;

Emissione serie C 1/71-7/85:

Estrazione a sorte di:
N. 15 titoli di L. 500.000
» 599 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 606.500.000;

Emissione serie D 1/71-1/86:

Estrazione a sorte di:
N. 785 titoli di L. 50.000
» 151 titoli di » 100.000
» 985 titoli di » 500.000
» 5.768 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.314.850.000;

Emissione serie E 7/71-7/86:

Estrazione a sorte di:
N. 419 titoli di L. 50.000
» 37 titoli di » 100.000
» 533 titoli di » 500.000
» 1.528 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.819.150.000;

Emissione serie F 1/72-1/87:

Estrazione a sorte di:
N. 2.034 titoli di L. 100.000
» 2.668 titoli di » 500.000
» 4.572 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.109.400.000;

Emissione serie G 7/72-7/87:

Estrazione a sorte di:
N. 264 titoli di L. 100.000
» 400 titoli di » 500.000
» 2.191 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.417.400.000;

Emissione serie H 1/73-1/88:

Estrazione a sorte di:
N. 210 titoli di L. 100.000
» 386 titoli di » 500.000
» 1.598 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.812.000.000;

Emissione serie I 1/74-7/88:

Estrazione a sorte di:
N. 524 titoli di L. 100.000
» 536 titoli di » 500.000
» 990 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.310.400.000.

6) 7 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 109 titoli di L. 50.000
» 252 titoli di » 100.000
» 585 titoli di » 500.000
» 2.581 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.904.150.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 100.000
» 16 titoli di » 500.000
» 152 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 160.100.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 323 titoli di L. 100.000
» 203 titoli di » 500.000
» 704 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 837.800.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 30 titoli di L. 100.000
» 69 titoli di » 500.000
» 559 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 596.500.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 42 titoli di L. 500.000
» 197 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 218.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 16 titoli di L. 100.000
» 38 titoli di » 500.000
» 613 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 633.600.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 100.000
» 87 titoli di » 500.000
» 1.028 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.072.000.000.

7) 7 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 199 titoli di L. 50.000
» 399 titoli di » 100.000
» 339 titoli di » 500.000
» 798 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.017.350.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 500.000
» 25 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 27.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 104 titoli di L. 50.000
» 303 titoli di » 100.000
» 506 titoli di » 500.000
» 979 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.267.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 43 titoli di L. 50.000
» 50 titoli di » 100.000
» 180 titoli di » 500.000
» 443 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 540.150.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 173 titoli di L. 100.000
» 713 titoli di » 500.000
» 1.190 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.563.800.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 158 titoli di L. 100.000
» 139 titoli di » 500.000
» 378 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 463.300.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
N. 81 titoli di L. 100.000
» 139 titoli di » 500.000
» 633 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 710.600.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
N. 818 titoli di L. 100.000
» 1.336 titoli di » 500.000
» 3.970 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.719.800.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
N. 232 titoli di L. 100.000
» 376 titoli di » 500.000
» 1.989 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.200.200.000.

8) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 44 titoli di L. 50.000
» 45 titoli di » 500.000
» 398 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 422.700.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 123 titoli di L. 100.000
» 164 titoli di » 500.000
» 1.103 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.197.300.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 346 titoli di L. 100.000
» 507 titoli di » 500.000
» 1.803 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.091.100.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 115 titoli di L. 100.000
» 255 titoli di » 500.000
» 386 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 525.000.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 568 titoli di L. 100.000
» 799 titoli di » 500.000
» 2.556 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.012.300.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 191 titoli di L. 100.000
» 216 titoli di » 500.000
» 805 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 932.100.000.

9) 8 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione E:

Estrazione a sorte di:
N. 17 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 17.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:
N. 75 titoli di L. 100.000
» 79 titoli di » 500.000
» 1.142 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.189.000.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:
N. 1.652 titoli di L 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.652.000.000;

Emissione D:

Estrazione a sorte di:
N. 382 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 382.000.000;

Emissione F:

Estrazione a sorte di:
N. 390 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 390.000.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 500.000
» 573 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 575.000.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:
N. 24 titoli di L. 100.000
» 74 titoli di » 500.000
» 4.242 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.281.400.000.

10) 8 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 285 titoli di L. 100.000
» 375 titoli di » 500.000
» 3.676 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.892.000.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 783 titoli di L. 100.000
» 768 titoli di » 500.000
» 7.332 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.794.300.000;

Emissione II - 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 319 titoli di L. 100.000
» 582 titoli di » 500.000
» 2.983 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.305.900.000.

11) 8 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 143 titoli di L. 100.000
» 485 titoli di » 500.000
» 3.081 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.337.800.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 19 titoli di L. 500.000
» 1.131 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.140.500.000;

Emissione II - 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 6 titoli di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 3.089 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.092.100.000.

12) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 14 titoli di L. 100.000
» 18 titoli di » 500.000
» 1.052 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.062.400.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 100.000
» 64 titoli di » 500.000
» 1.105 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.137.500.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 9 titoli di L. 500.000
» 162 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 166.500.000.

13) 9% s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione G:

Estrazione a sorte di:
N. 208 titoli di L. 100.000
» 413 titoli di » 500.000
» 1.527 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.754.300.000:

14) 9% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 49 titoli di L. 500.000
» 823 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 847.500.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 34 titoli di L. 100.000
» 78 titoli di » 500.000
» 1.120 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.162.400.000.

15) 9% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 223 titoli di L. 100.000
» 680 titoli di » 500.000
» 9.472 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.834.300.000;

Emissione II-1976:

Estrazione a sorte di:
N. 258 titoli di L. 100.000
» 383 titoli di » 500.000
» 3.431 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.648.300.000.

16) 9% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 42 titoli di L. 100.000
» 137 titoli di » 500.000
» 2.754 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.826.700.000;

Emissione II-1976:

Estrazione a sorte di:
N. 151 titoli di L. 100.000
» 332 titoli di » 500.000
» 735 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 916.100.000.

17) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 100.000
» 18 titoli di » 500.000
» 604 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 613.500.000;

Emissione II-1976:

Estrazione a sorte di:
N. 2 titoli di L. 100.000
» 8 titoli di » 500.000
» 147 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 151.200.000.

18) 10% s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione H:

Estrazione a sorte di:
N. 8 titoli di L. 100.000
» 16 titoli di » 500.000
» 377 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 385.800.000;

Emissione L:

Estrazione a sorte di:
N. 1.751 titoli di L. 1.000.000
» 175 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.626.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:
N. 67 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 335.000.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:
N. 317 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 317.000.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:
N. 151 titoli di L. 1.000.000
» 30 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 301.000.000.

19) 10% Serie ordinaria quinquennale:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 2 titoli di L. 500.000
» 2.158 titoli di » 1.000.000
» 951 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.914.000.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 81 titoli di L. 500.000
» 5.446 titoli di » 1.000.000
» 639 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.681.500.000;

Emissione II-1978:

Estrazione a sorte di:
N. 97 titoli di L. 500.000
» 3.875 titoli di » 1.000.000
» 776 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.803.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
N. 553 titoli di L. 500.000
» 6.231 titoli di » 1.000.000
» 377 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.392.500.000.

20) 10% Serie ordinaria decennale:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 172 titoli di L. 100.000
» 500 titoli di » 500.000
» 8.690 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.957.200.000;

Emissione II-1977:

Estrazione a sorte di:
N. 6 titoli di L. 100.000
» 22 titoli di » 500.000
» 2.846 titoli di » 1.000.000
» 390 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.807.600.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 23 titoli di L. 100.000
» 158 titoli di » 500.000
» 2.731 titoli di » 1.000.000
» 236 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.992.300.000;

Emissione II-1978:

Estrazione a sorte di:
N. 37 titoli di L. 500.000
» 915 titoli di » 1.000.000
» 255 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.208.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
N. 1.488 titoli di L. 1.000.000
» 315 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.063.000.000.

21) 10% Serie ordinaria quindicennale:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 667 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 667.000.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 15 titoli di L. 100.000
» 42 titoli di » 500.000
» 484 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 506.500.000;

Emissione II-1977:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 153 titoli di » 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 175.100.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 6 titoli di L. 500.000
» 882 titoli di » 1.000.000
» 113 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.450.000.000;

Emissione II-1978:

Estrazione a sorte di:
N. 22 titoli di L. 500.000
» 1.326 titoli di » 1.000.000
» 62 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.617.000.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
N. 722 titoli di L. 1.000.000
» 114 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.292.000.000.

22) 10% Serie ordinaria ventennale:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 105 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 117.100.000.

23) 13% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
N. 3.839 titoli di L. 1.000.000
» 1.221 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.944.000.000;

Emissione II-1980:

Estrazione a sorte di:
N. 299 titoli di L. 1.000.000
» 60 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 599.000.000.

24) 13% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
N. 1.228 titoli di L. 1.000.000
» 165 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.053.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
N. 535 titoli di L. 1.000.000
» 312 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.095.000.000;

Emissione II-1980:

Estrazione a sorte di:
N. 82 titoli di L. 1.000.000
» 11 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 137.000.000;

Emissione III-1980:

Estrazione a sorte di:
N. 16 titoli di L. 1.000.000
» 13 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 81.000.000.

25) 13% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
N. 204 titoli di L. 1.000.000
» 133 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 869.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
N. 11 titoli di L. 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 16.000.000.

Totale generale L. 185.005.450.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 23 ottobre 1980

(9829)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1980, è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1980 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di grande ufficiale dell'O.M.R.I. al dott. Giacomo Porta per rinuncia dell'interessato.

(9276)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a novantasette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI BARI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la telecircolare ULA/1302/A del 5 agosto 1978, che, in considerazione delle particolari mansioni svolte dai sostituti (in modo saltuario e non di ruolo) e considerato altresì il carattere speciale della legge per i concorsi per i sostituti 9 gennaio 1973, n. 3, ha disposto la non applicazione della norma generale sull'elevazione del limite di età (3 giugno 1978, n. 288);

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a novantasette posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bari.

Il 10% di tali posti, pari a dieci è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bari dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Bari in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiore alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Bari, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali ed in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Bari.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autenticata di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito od Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva;

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Bari e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale e saranno tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena cancellazione dall'elenco suddetto.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per le sostituzioni del personale di cui alla ex tabella XXIV dell'art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè per la copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio, il trattamento economico previsto dall'art. 21 delal legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, addì 2 maggio 1980

Il direttore provinciale: PERCOCO

Registrata alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Bari, addì 26 maggio 1980
Registro n. 2 Poste, foglio n. 193

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bari

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . il . . residente in . . . . via . . . . n. . . provincia . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a novantasette posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 2 maggio 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . . . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, . .

Firma

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . ., di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9708)

Concorso, per titoli, a ventotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Potenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI POTENZA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti portalettere si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ventotto posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Potenza.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonche coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Potenza dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dalla nomina

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Potenza in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Potenza, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli saranno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Potenza.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di punteggio uguale complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva;

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Potenza e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti portalettere con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

Essi saranno tenuti, inoltre, ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena cancellazione dall'elenco.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, addì 31 marzo 1980

Il direttore provinciale

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Potenza, addì 23 giugno 1980
Registro n. 1 Poste, foglio n. 372

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Potenza

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a ventotto posti di sostituto portalettere, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 31 marzo 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . .; di non aver prestato servizio militare perché pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9707)

Concorso, per titoli, a dieci posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MATERA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a dieci posti di sostituto portalettere, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Matera.

Il 10% di tali posti, pari a uno, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Matera dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Matera in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Matera, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Matera. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 57);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Matera e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti portalettere con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza a pena di cancellazione dall'elenco provinciale dei sostituti.

L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio il trattamento economico previsto dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della *Corte dei conti* e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, addì 10 marzo 1980

Il direttore provinciale: BOLOGNESE

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Potenza, addì 25 giugno 1980
Registro n. 1 Poste, foglio n. 373

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Matera

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . provincia . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a dieci posti di sostituto portalettere, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 10 marzo 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . il . . . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, . .

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giugiudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., e di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9706)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Diario delle prove scritte e pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, relative ai progetti arti, archivi e biblioteche.

Le prove scritte e pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni relative ai progetti arti, archivi e biblioteche, indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1980, registro n. 5, foglio n. 44 e pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, si svolgeranno in Roma con inizio alle ore 8,30 nelle sedi e giorni sottoindicati:

Palazzo degli esami: *via Girolamo Induno n.* 4, *Roma* (*Trastevere*):

28 novembre 1980 - aula « B » - bibliotecari;
29 novembre 1980 - aula « A » - segretari;
27 dicembre 1980 - aula « A » - assistenti;
27 dicembre 1980 - aula « B » - operatori tecnici.

Museo Pigorini: *viale A. Lincoln n.* 1, *Roma* (*EUR*):

10 dicembre 1980 - esperti;
11 dicembre 1980 - ispettori archeologi;
12 dicembre 1980 - restauratori;
13 dicembre 1980 - addetti di laboratorio.

Auditorium della tecnica: *viale Umberto Tupini n.* 65, *Roma* (*EUR*):

16 dicembre 1980 - sala n. 1 - disegnatori;
16 dicembre 1980 - sala n. 2 - architetti;
17 dicembre 1980 - sala n. 1 - geometri;
17 dicembre 1980 - sala n. 2 - consiglieri;
18 dicembre 1980 - sala n. 1 - commessi;
18 dicembre 1980 - sala n. 2 - ragionieri;
19 dicembre 1980 - sala n. 1 - archivisti di Stato;
19 dicembre 1980 - sala n. 2 - ispettori storici dell'arte.

Biblioteca nazionale: *Viale Castro Pretorio, Roma*:

20 dicembre 1980 - aiuto bibliotecari.

Per i coadiutori e gli operai il diario delle prove pratiche verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1980.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

Non sono ammessi agli esami di idoneità coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione agli esami stessi.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

(9612)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a quaranta posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso a quaranta posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 13 agosto 1980 si svolgeranno nei giorni 9 e 10 giugno 1981, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(9796)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a sette posti di commesso nel ruolo amministrativo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1980 del Ministero del turismo e dello spettacolo, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1980, registro n. 5, foglio n. 207, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a sette posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 16 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 14 settembre 1979.

(9769)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina e assegnazione alle sedi degli idonei del concorso, per titoli ed esami, a ottanta posti di segretario comunale di 2ª classe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati al concorso, per esami e titoli, a ottanta posti di segretario comunale generale di seconda classe, indetto con decreti ministeriali 10 agosto, 2 e 25 settembre 1978;

Ritenuto che, per effetto di rinunce e di trasferimenti ad altre sedi dei candidati vincitori del concorso, si sono rese vacanti n. 24 segreterie comunali della classe seconda e che, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, occorre procedere alla nomina ed assegnazione dei candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria immediatamente i vincitori;

Tenuto conto della posizione di graduatoria dei singoli concorrenti, nonchè delle preferenze da ognuno espresse ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 10 agosto 1978 in merito all'assegnazione della sede;

Considerato che, con decorrenza 24 luglio 1980, sono state accolte le dimissioni dall'impiego rassegnate dal candidato Biagio Biagiarelli, classificato **al 100° posto nella citata graduatoria;**

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoindicati candidati, dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a ottanta posti di segretario comunale generale di 2ª classe, vacanti nelle segreterie comunali della classe seconda, sono nominati segretari comunali generali di 2ª classe ed assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate ove dovranno assumere servizio il 5 agosto 1980:

1) Porracchio Ignazio: S. Margherita Ligure (Genova);
2) Vanacore Vincenzo: Casal di Principe (Caserta);
3) Mogavero Giovanni: Scandiano (Reggio Emilia);
4) Flora Giuseppe: Isola Capo Rizzuto (Catanzaro);
5) Scarola Vincenzo: Acquaviva delle Fonti (Bari);
6) Bove Giulio: S. Vito dei Normanni (Brindisi);
7) Reginelli Michele: Pomigliano d'Arco (Napoli);
8) Tozzi Luciano: Porto Tolle (Rovigo);
9) Lombardo Enzo: Misilmeri (Palermo);
10) Colombo Carmelo: Modica (Ragusa);
11) Damiani Salvatore: Campobello di Licata (Agrigento);
12) Granatiero Salvatore: Ginosa (Taranto);
13) Napolitano Clemente: Somma Vesuviana (Napoli);
14) Lupo Vittorio: Copertino (Lecce);
15) Messina Cesare: Pontedera (Pisa);
16) Morello Vincenzo: Leonforte (Enna);
17) Sarno Mario: Lavello (Potenza);
18) Chiaromonte Vito: Scicli (Ragusa);
19) Casarano Vittorio: Galatone (Lecce);
20) Zagarrio Diego: Niscemi (Caltanissetta);
21) Gaeta Filippo: Pachino (Siracusa);
22) Caputo Domenico: San Pietro Vernotico (Brindisi);
23) Albanese Giuseppe: Pisticci (Matera);
24) Zerillo Salvatore: Agira (Enna).

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata comporta rinuncia alla promozione.

I prefetti delle rispettive provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° agosto 1980

p. Il Ministro: CORDER

(9811)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « PERUGIA, CORCIANO, DERUTA, TORGIANO », IN PERUGIA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario presso il presidio ospedaliero di Perugia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi - dipartimento per i servizi sociali - dell'ente in Perugia.

(3695/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(3696/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(3663/S)

OSPEDALE « DE GIRONCOLI » DI CONEGLIANO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'istituto delle suore di Maria Consolatrice in Milano.

(3653/S)

Concorso interno riservato ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto concorso interno riservato, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'istituto delle suore di Maria Consolatrice in Milano.

(3653/S-bis)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso ad un posto di assistente del reparto osservazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto osservazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale - settore concorsi, dell'ente in Caserta.

(3658/S)

OSPEDALE CIVILE « SPIRITO SANTO » DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(3667/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del centro cardioreumatologico;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di tisiopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(3707/S)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale presso l'ospedale di Longone al Segrino;

un posto di assistente di odontoiatria;

un posto di assistente di chirurgia plastica ricostruttiva;

due posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(3659/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

tre posti di aiuto di radiologia presso i dipendenti ospedali;

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale presso l'ospedale « M. Malpighi » di Montecatone di Imola;

otto posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(3660/S)

OSPEDALE DI GIULIANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente addetto al centro raccolta sangue.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giulianova (Teramo).

(3661/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI MONCALIERI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di pediatria;
un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
tre posti di assistente della divisione di chirurgia;
due posti di assistente della divisione di medicina;
due posti di assistente della sezione di assistenza neonatale aggregata alla divisione di pediatria;
un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Moncalieri (Torino).

(3662/S)

OSPEDALE « BARONE LOMBARDO E MARIA SS. DEL MONTE » DI CANICATTI'

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Canicattì (Agrigento).

(3670/S)

OSPEDALE DI GARDONE VAL TROMPIA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia).

(3654/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente della sezione di chirurgia d'urgenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di chirurgia d'urgenza presso la clinica chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - divisione concorsi dell'ente in Catania.

(3655/S)

OSPEDALI DI BRONI E STRADELLA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Broni (Pavia).

(3656/S)

OSPEDALE « G. CECCARINI » DI RICCIONE

Concorso ad un posto di aiuto di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di geriatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Riccione (Forlì).

(3657/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1980, n. **51.**

Disciplina dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale da destinare alle unità locali socio-sanitarie.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 27-6-1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono istituiti con deliberazione della giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'iscrizione nei suddetti ruoli del personale da destinare alle unità sanitarie locali è disciplinata dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Per i fini indicati al primo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 66 della legge medesima, nonché i comuni, ciascuno per quanto di competenza, devono formare, secondo i criteri indicati al successivo art. 3, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo dipendente da:

a) enti ospedalieri;

b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e altri enti pubblici di cui al quarto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) consorzi di enti locali per la gestione di servizi igienico-sanitari;

d) consorzi socio-sanitari, limitatamente al settore sanitario;

e) province, limitatamente agli uffici igienico-sanitari comunque denominati, ai centri di medicina sociale, ai laboratori di igiene e profilassi, ai centri di igiene mentale, ad istituti di prevenzione e cura ed a presidi sanitari extraospedalieri;

f) comuni, limitatamente agli uffici igienico-sanitari comunque denominati ed a qualunque altro presidio sanitario extraospedaliero o servizio sanitario trasferito.

Art. 3.

Gli elenchi nominativi. corredati dei dati previsti in apposito schema da predisporre con delibera della giunta regionale, devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per il personale addetto, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sanitari trasferiti o assegnati ai servizi medesimi a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) per il personale assunto, successivamente al 28 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo la normativa vigente, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

c) per il personale dipendente dagli enti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2, che si trovi in posizione di comando, distaccato o assegnazione presso altri enti;

d) per il personale dipendente dalle province o dai comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un settore sanitario.

I suddetti elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, devono essere trasmessi alla Regione nei tempi e secondo le modalità fissati con la delibera della giunta regionale di cui al primo comma, debitamente pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

Nella stessa forma, ed entro trenta giorni dal loro verificarsi, devono essere altresì comunicate le variazioni intervenute successivamente alla entrata in vigore della presente legge, da apportare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell'ambito di quanto previsto al primo comma lettera *b*) del presente articolo, nonché di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità locali socio-sanitarie, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'unità locale socio-sanitaria presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma lettera *b*) dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.

Prima della trasmissione alla giunta regionale, gli enti indicati all'art. 2 devono portare a conoscenza del personale dipendente, mediante adeguata forma di pubblicazione, gli elenchi di cui all'art. 3 predisposti sentite le organizzazioni sindacali.

Eventuali istanze di correzione possono essere avanzate dai dipendenti interessati, entro quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi, all'ente di appartenenza, il quale è tenuto ad esaminare le istanze medesime nei venti giorni successivi.

Qualora non venga fornita nel suddetto termine alcuna risposta, la istanza deve intendersi accolta.

Art. 5.

Nel caso di inadempienza da parte degli enti interessati, la giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, alla nomina del commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli enti medesimi dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 6.

Con deliberazione della giunta regionale il personale compreso negli elenchi di cui all'art. 3, salvo quanto previsto al successivo art. 8, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale in conformità con i criteri e con le modalità fissati dal decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'iscrizione del personale di cui al precedente comma e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi enti di provenienza ha effetto dalla data di entrata in funzione delle unità locali socio-sanitarie.

Art. 7.

Con deliberazione della giunta regionale è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni, previste dalle specifiche sottoindicate norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per la sua individuazione:

a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'art. 67), salvo quanto previsto al successivo art. 8;

b) il personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti di enti ospedalieri, di cui all'art. 40 della legge 12 gennaio 1968, n. 132 (terzo comma dell'art. 67);

c) personale della Croce rossa italiana (primo e secondo comma dell'art. 70);

d) personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (quarto comma dell'art. 72);

e) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro (art. 73);

f) personale degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (ultimo comma dell'art. 42);

g) medici e veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali, salvo diversa necessità della Regione (secondo comma dell'art. 67);

h) personale tecnico sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni ed altri servizi degli enti locali (secondo comma dell'art. 68);

i) personale tecnico-sanitario assunto dalla Regione per i servizi regionali (terzo comma dell'art. 68);

l) il personale regionale in servizio presso gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale, nei limiti e alle condizioni fissati dalla legge regionale prevista dal secondo comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

m) il personale che abbia superato i concorsi riservati di cui al quinto comma, lettera *c*) dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come disciplinati dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dall'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

E', inoltre, iscritto nei ruoli di cui al primo comma del presente articolo il personale non di ruolo dipendente dagli enti di cui al primo comma del precedente art. 2, in servizio effettivo in modo continuativo ed esclusivo, da data non successiva al 30 giugno 1977.

Per le finalità di cui al primo comma del precedente articolo, le amministrazioni interessate devono fornire alla giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 3, elenchi nominativi riferiti al personale indicato nel primo comma, lettera *a*), *b*), *c*), *e*), *f*) ed *m*) e nel secondo comma del presente articolo.

Le amministrazioni stesse devono altresì comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dai servizi per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità locali socio sanitarie, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuate dall'unità locale socio sanitaria presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera *b*) dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di cui all'ultimo comma del presente articolo, il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, può presentare domanda per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale.

La iscrizione è disposta con deliberazione della giunta regionale.

Il personale che abbia optato per la iscrizione di cui al primo comma, sarà inquadrato nei ruoli dell'amministrazione regionale secondo le modalità e i criteri dettati con successiva legge regionale, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Le variazioni successive all'iscrizione nei ruoli regionali del personale del Servizio sanitario nazionale sono disposte con deliberazione della giunta regionale.

I ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale sono predisposti, secondo la situazione al 1° gennaio di ogni anno, con deliberazione della giunta regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 marzo dell'anno stesso.

Art. 10.

Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli, il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni.

Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

Art. 11.

Con i provvedimenti con cui la Regione dichiarerà presidi e servizi multinazionali delle unità locali socio-sanitarie, gli stabilimenti e le aziende termali indicate al terzo e quarto comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà disciplinata la destinazione del personale addetto a tali strutture.

Art. 12.

Per la istruttoria relativa ai provvedimenti di competenza della Regione previsti dalla presente legge e fino alla relativa disciplina da considerare nel piano sanitario regionale, è istituita apposita unità operativa nel settore sanità, sicurezza sociale, igiene ed ecologia.

Alla stessa unità è attribuito il compito di tenere il quadro di tutto il personale interessato dalla presente legge.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 giugno 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1980, n. **52**.

Modifiche ed integrazione alla legge regionale concernente: « Istituzione delle unità locali socio-sanitarie ».

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31, *del* 27-6-1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale concernente « Istituzione delle unità locali socio-sanitarie » approvata dal consiglio regionale in data 8 gennaio 1980 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni;

1) all'art. 5, sesto comma, la dizione « ciascun comune è rappresentato da sindaco e da un suo delegato » è sostituita dalla parola « ciascun comune è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato »;

2) il terzo comma dell'art. 9 è soppresso;

3) l'art. 14 è sostituito dal seguente « L'assemblea generale, in caso di impossibilità di funzionamento o di elusione e di travisamento delle prescrizioni programmatiche e dei loro criteri di attuazione da parte del comitato di gestione, procede alla sua revoca su proposta motivata di almeno un terzo dei propri componenti con deliberazione adottata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati;

4) l'art. 25 è sostituito dal seguente: « Il servizio farmaceutico provvede, secondo le norme previste dall'art. 28 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ai compiti relativi:

a) alla vigilanza sul funzionamento degli esercizi farmaceutici;

b) alla erogazione dell'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie pubbliche e private;

c) alla stipulazione delle convenzioni con le farmacie ed al controllo sul corretto svolgimento dei rapporti convenzionali;

d) alla gestione del prontuario terapeutico;

e) al servizio di educazione sanitaria e d'informazione scientifica sui farmaci;

f) ai compiti che saranno successivamente attribuiti alle U.LL.S.S. dalla legge regionale che disciplina l'acquisto diretto delle prestazioni farmaceutiche, di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge n. 833/1978 ed al coordinamento delle attività delle farmacie comunali, con servizi delle U.LL.S.S.

Restano attribuite alla giunta regionale le funzioni inerenti alle competenze previste dall'art. 1, lettera *L)*, *M)*, *N)*, ed *O)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

All'uopo la Regione istituisce il servizio farmaceutico regionale con compiti anche di coordinamento delle attività amministrative delle singole U.LL.S.S.

Restano attribuite alla giunta regionale le funzioni inerenti ai concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

5) all'ultimo rigo del terzo comma dell'art. 30 le parole « art. 34 » sono sostituite dalle parole « art. 31 »;

6) al primo comma dell'art. 39 la dizione « affari generali » è sostituita dalla parola « amministrativo ».

Art. 2.

Con la presente legge, alla tabella *A* della legge regionale 15 febbraio 1980 n. 10, relativa alla istituzione delle unità locali socio-sanitarie, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) i comuni di Canzano, Castelcastagna e Castellalto della unità socio sanitaria di Atri sono trasferiti a quella di Teramo;

b) il comune di Rosciano della unità socio sanitaria di Popoli è trasferito a quella di Pescara;

c) il comune di Roccapia della unità socio sanitaria di Castel di Sangro è trasferito a quello di Sulmona.

Di conseguenza la citata tabella *A* viene così modificata:

1) La dizione unità sanitaria di Atri - abitanti 64571 - comuni n. 16 viene modificata in « unità sanitaria di Atri - abitanti 57851, comuni 13 e per la citata unità le parole « Canzano 1778 », Castellalto 4206 e Castelcastagna 736 » vengono soppresse;

La dizione « unità sanitaria di Teramo - abitanti 91.399 - comuni 14 » viene modificata in « unità sanitaria di Teramo - abitanti 98119 - comuni n. 17 » e per la citata unità le parole « Canzano 1778 », « Castellalto 4206 » e « Castelcastagna 736 » vengono aggiunte dopo « Campli 391 »;

2) La dizione « unità sanitaria locale di Popoli - abitanti 50832 - comuni 2 « viene modificata in « unità sanitaria locale di Popoli - abitanti 47875 - comuni 22 » e per la citata Unità la parola « Rosciano 2957 » viene soppressa;

La dizione unità sanitaria locale di Pescara abitanti 200024 - comuni 9 viene modificata in « unità sanitaria locale di Pescara, abitanti n. 202981 - comuni 10 » e per la citata unità la parola « Rosciano 2957 » viene aggiunta dopo « Pianella 6726 ».

3) La dizione « unità sanitaria locale di Castel di Sangro - abitanti 17595 » comuni 13 viene modificata in « unità sanitaria locale di Castel di Sangro - abitanti 17264 - comuni 12 » e per la citata unità la parola « Roccapia 331 » viene soppressa;

La dizione unità sanitaria locale di Sulmona - abitanti 55866 - comuni 23 viene modificata in « unità sanitaria locale di Sulmona - abitanti 56197 - comuni 24 » e per la citata Unità la parola « Roccapia 331 » viene aggiunta dopo la parola « Roccacasale 2883 ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 giugno 1980

RICCIUTI

(7574)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802990)